

LE FASI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E GLI ILLECITI AD ESSI CORRELATI.

IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI. CASISTICA ED ESPERIENZE PRATICHE¹.

di Serenella Beltrame²

Rifiuti – Definizione p. 2

NOZIONE DI RIFIUTI PROPRI. p. 6

Art. 50 D. Lgs. n° 22/1997. p. 6

Art. 51, comma 1, lett. A), D. Lgs. n° 22/1997. p. 8

Art. 51, comma 1, lett. b), D. Lgs. n° 22/1997. p. 11

Art. 51, comma 2 D. Lgs. n° 22/1997. p. 13

Art. 51, comma 3, D. Lgs. n° 22/1997. p. 15

Art. 51, comma 4, D. Lgs. n° 22/1997. p. 18

Art. 51, comma 6, D. Lgs. n° 22/1997. p. 21

Art. 52, comma 3, D.Lgs. n. 22/97. p. 21

Art. 51 bis D. Lgs. n° 22/1997. p. 24

Art. 53 D. Lgs. n. 22/97. p.
24

DEPURATORI.

p. 25

DELEGA DI FUNZIONI. p.

26

DANNO AMBIENTALE. p. 28

ACCORDI DI PROGRAMMA. p. 30

Il nuovo Catalogo europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE e succ. mod.) p.
31

e le modifiche al sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi

¹ Le massime di questa raccolta redatte dalla scrivente sono pubblicate in “Ambiente” (Ipsa). Le massime tratte da altre fonti recano l’indicazione accanto al testo.

² Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano.

Rifiuti – Definizione

SEZ. 3 SENT. 02125 DEL 17/01/2003 (UD.27/11/2002) CED RV. 223291 PRES. Postiglione A REL. Novarese F IMP. Ferretti E PM. (Conf.) Hinna Danesi F

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuto - Nozione - Dipendenza dalla possibilita' di riutilizzazione economica - Esclusione - Fondamento.

In tema di gestione dei rifiuti deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che cio' avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. E cio' sia per l'interpretazione della nozione legislativa nazionale, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia per le affermazioni della Corte di Giustizia della Comunita' Europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale, secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l'applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta dipendere dall'intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altri delle sostanza o degli oggetti di cui ci si disfa (o si sia deciso o si abbia l'obbligo di disfarsi).

Corte di Cassazione, sez. III, 27/11/2002 - Pres. Postiglione – Est. Novarese - P.M. Hinna Danesi (concl. conf.); ric. Ferretti. Conferma App. Trento 16.01.2002

Sanità pubblica – Interpretazione autentica della definizione di rifiuto – Contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria – Conseguenze – Fattispecie

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 8 luglio 2002 n. 138, senza che sia necessario avvalersi della costante giurisprudenza comunitaria in senso contrario per disapplicare la norma nazionale, che si pone in antitesi con la normazione comunitaria (direttiva 75/442/Cee) o con l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, deve comunque escludersi che sia disciplinato dall'art. 14 d.l. cit. un rifiuto (nella specie, limo, e cioè <<il prodotto fangoso derivante dal lavaggio degli inerti>>) che non venga utilizzato tal quale e sia sottoposto ad operazioni di recupero di cui all'all. C al d. leg. 22/97 prima della successiva riutilizzazione (nella specie, è, infatti risultato che il limo, lungi dal poter essere impiegato in qualche modo tal quale, per una sua ulteriore utilizzazione deve essere sottoposto a procedimento di disidratazione, effettuato attraverso lo spandimento sul terreno e l'esposizione all'aria, da cui deriva, poi, la trasformazione in polvere e l'acquisizione della consistenza solida, con passaggio di stato). (In Foro it., 2003, n. 3, II, c. 116)

Corte di Cassazione, sez. III, 13.11.2002 - Pres. Savignano – Est. Onorato - P.M. Izzo (concl. parz. diff.) – ric. Passerotti. Annulla Trib. Genova ord. 08.06.2002.

Sanità pubblica – Interpretazione autentica della definizione di rifiuto – Contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria - Conseguenze

L'art. 14 d.l. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni, in L. 8 agosto 2002 n. 178 (che contiene l'interpretazione autentica della definizione di <<rifiuto>>) ha introdotto una doppia deroga alla nozione generale di rifiuto; una prima deroga si ha nei casi in cui il detentore destini la sostanza alla riutilizzazione nello stesso o in altro ciclo economico: in tali casi la sostanza non costituisce rifiuto; una deroga alla deroga viene però introdotta quando la destinazione alla riutilizzazione comporti un trattamento preventivo incompatibile con la tutela ambientale ovvero un trattamento di recupero del tipo di quelli disciplinati dal d. leg. 22/97: in tali casi la sostanza costituisce rifiuto; la nuova norma, benchè modificativa della nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della direttiva 91/156 e dall'art. 6 d. leg. 22/97, è vincolante per il giudice italiano, sia perchè tale direttiva non è autoapplicativa, sia perchè introdotta con atto avente pari efficacia legislativa della norma precedente. (In Foro it., 2003, n. 3, II, c. 116)

Cassazione penale, sez. III, 18.09.2002, Ud. 18.06.2002 - Pres. U. Papadia- Rel. F. Novarese - P.G. (concl. parz. conf.) – ric. Zatti

I. Rifiuti - Inquinamento – Rifiuto - Nozione – Fattispecie: immobili od opifici industriali dismessi – Qualificazione – Non costituiscono rifiuti

La nozione di rifiuto, di cui all'art. 6 lett. a), D. Lgs. n. 22/97 che riproduce la definizione prevista dalla normativa comunitaria, comprende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi (o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi) senza che assuma rilievo se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del materiale ovvero tramite il recupero, e senza distinguere a seconda dell'intenzione del detentore che si disfa della cosa. Tale nozione non deve essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, in quanto la protezione della salute umana e dell'ambiente sarebbe compromessa qualora l'applicazione delle due direttive dipendesse dall'intenzione del detentore di escludere o no una riutilizzazione economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa. (Nella specie, la Corte ha escluso dal concetto di rifiuto gli immobili od opifici industriali dismessi qualora non si sia in presenza di un cedimento delle strutture tale da far divenire rifiuti i singoli materiali che li compongono).

II. Rifiuti - Inquinamento – Catalogo Europeo Rifiuti di cui alla decisione CE 03.05.2000 n. 532 e succ. modif. – Classificazione dei rifiuti pericolosi secondo l'origine e provenienza – Parametro non esclusivo – Voci specchio – Criterio delle concentrazioni limite – Configurabilità

Il Catalogo Europeo Rifiuti, di cui alla decisione CE 03.05.2000 n. 532 e succ. modif., distingue i rifiuti pericolosi da un lato secondo l'origine e la provenienza, dall'altro, per alcune voci specchio, fa riferimento a concentrazioni limite, riportate nell'art. 2 della decisione 2000/532/CE come modificata dall'art. 1 della decisione 2001/18/CE.

Pertanto dal 01.01.2002, data di entrata in vigore del nuovo C.E.R., per i rifiuti pericolosi in cui non vi è alcun riferimento specifico alla presenza di sostanze pericolose, la loro classificazione come "pericolosi" continua, comunque ed unicamente, a dipendere dall'origine degli stessi, mentre per molti di essi, per i quali il riferimento specifico o generico è effettuato a sostanze pericolose, questo sarà considerato tale solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni che gli

conferiscano una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva n. 91/689/CEE.

III. Rifiuti - Inquinamento – Campo di applicazione del D. Lgs. n. 22 del 1997 – Ambito operativo delle esclusioni di cui agli artt. 1 e 8 D. Lgs. n. 22/97

Per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 8, D. Lgs. n. 22 del 1997, le esclusioni dal regime generale dei rifiuti operano solo allorquando le categorie di materiali esonerate di cui all'art. 8, D. Lgs. citato, siano disciplinate da specifiche disposizioni di legge e dette esclusioni devono essere sempre oggetto di interpretazione restrittiva. Ne consegue, che quando la legislazione settoriale inerente la categoria esclusa ex art. 8 citato si presenta limitata ad aspetti peculiari, la disciplina – base sui rifiuti posta dal D. Lgs. n. 22 del 1997 è quella che regola sempre le ipotesi, le situazioni e le attività non previste da specifiche disposizioni di legge.

IV. Rifiuti - Inquinamento – Campo di applicazione del D. Lgs. n. 22 del 1997 – Ambito operativo della disciplina sull'amianto

La legge n. 257 del 1992 concerne in via principale la cessazione dell'impiego dell'amianto e si occupa dei rifiuti di amianto per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento di amianto (ex art. 1, comma 1), sicchè ricomprende fra i "rifiuti di amianto" "qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto ... che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle" indicate dall'art. 31 D. Lgs. n. 277 del 1991. Dette concentrazioni limite si applicano alle attività disciplinate dalla legge n. 257/1992 ma non alla disciplina generale sui rifiuti.

V. Rifiuti - Inquinamento – Inosservanza dell'ordinanza del Commissario straordinario di rimozione delle scorie e di bonifica del sito dall'amianto – Reato di cui all'art. 650 c.p. – Configurabilità – Presupposti

In virtù della natura sussidiaria del reato di cui all'art. 650 c.p., l'inosservanza dell'ordinanza commissariale di rimozione delle scorie e di bonifica dall'amianto può configurare detta contravvenzione a condizione che il provvedimento sia legittimo nonché estrinsecazione di una potestà amministrativa destinata ad incidere direttamente su situazioni soggettive per un caso specifico (esclusi, quindi, provvedimenti generali e non costituiti da singoli comandi) e per ragioni contingenti ed urgenti concrete, limitando il campo alle materie ivi previste da intendersi in senso restrittivo.

Cassazione penale, sez. III, 09.04.2002, Ud. 05.03.2002 - Pres. U. Papadia - Rel. F. Novarese - P.G. G. Passacantando (concl. conf.) – ric. Amadori

I.Rifiuti - Inquinamento – Rifiuto - Nozione – Fattispecie: vasche metalliche arrugginite e lasciate da diversi anni su un piazzale – Qualificazione dei materiali – Costituiscono rifiuti (non pericolosi) – Criteri di accertamento

Nella categoria dei rifiuti rientrano quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, sicchè "abbandonato o destinato all'abbandono" va inteso non nel senso civilistico di res nullius o di res derelicta, disponibili all'apprensione di chiunque,

sibbene di sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso o destinato ad essere dismesso da chi lo detiene. L'accertamento della natura di un oggetto come rifiuto costituisce una quaestio facti e deve essere effettuato in base ad un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale.

II. Rifiuti - Inquinamento – Rifiuti non pericolosi - Fattispecie: vasche metalliche arrugginite e lasciate da diversi anni su un piazzale - Configurabilità dell'ipotesi di cui all' art. 51, comma 2, D. Lgs. n° 22/1997 – Deposito Incontrollato - Sussistenza - Ragioni

In tema di gestione di rifiuti non pericolosi, nell'ipotesi di inosservanza delle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 6 lett. m) D. Lgs. n. 22 del 1997 si configura il reato di deposito incontrollato previsto dal secondo comma, dell'art. 51 del medesimo decreto legislativo, e sanzionata con le pene stabilite dal primo comma dello stesso articolo. Il deposito temporaneo “precede un'operazione di gestione e costituisce un'operazione preparatoria ad una delle operazioni di recupero o smaltimento (cfr. Corte di giustizia sez. IV, 05.101.1999, Lirussi e Bizzaro), sicchè “devono (essere adottate) disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano far uso abusivo della deroga prevista, in caso di deposito temporaneo”; tale deroga attiene “alle disposizioni sostanziale della direttiva 75/442”, fra le quali vi è l'obbligo di autorizzazione per tutte le operazioni di gestione dei rifiuti.

Cassazione penale, sez. III, 28.02.2002, Ud. 15.01.2002 - Pres. D. Avitabile - Rel. P. Onorato - P.G. G. Passacantando (concl. parz. conf.) – ric. Dessena

I. Rifiuti - Inquinamento – Rifiuto - Nozione – Fattispecie: materiali risultanti dall'attività di costruzione e demolizione – Qualificazione dei materiali – Costituiscono rifiuti

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 1, comma 17, L. 21.12.2001 n. 443 (c.d. legge obiettivo), interpretativa degli artt. 7, comma 3, lett. b), e 8, comma 1, lett. f-bis), D. Lgs. n. 22/97, posto che l'attività di demolizione e costruzione (che incide su edifici) è strutturalmente diversa dall'attività di scavo (che incide su terreni), continuano a costituire rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, mentre perdono la qualità di rifiuti solo le terre e le rocce da scavo.

II. Rifiuti - Inquinamento – Prospettata irragionevole disparità di trattamento tra il regime delle terre e rocce da scavo contaminate e quello dei materiali derivanti da demolizioni e costruzioni – Questione di illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza

E' manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale che prospetta una irragionevole disparità di trattamento tra il regime giuridico delle terre e le rocce da scavo contaminate da inquinanti, escluse dalla categoria di rifiuti nonostante la pericolosità ambientale, e quello dei materiali derivanti da demolizioni e costruzioni, che continuano a essere considerati rifiuti speciali, pur non essendo pericolosi: e ciò perché si tratta di attività e di materiali ontologicamente diversi, la cui diversità giustifica la differente disciplina adottata dal legislatore nell'ambito del suo potere discrezionale.

Cassazione penale, sez. III, 11.05.2001, C.c. 09.04.2001 - Pres. R. Acquarone - Rel. A. Teresi - P.G. G. Izzo (concl. diff.) – P.M. in proc. Porcu

Rifiuti - Inquinamento – Fattispecie: stoccaggio di materiali in parte destinati al recupero – Configurabilità dei residui come rifiuti – Sussistenza – Rifiuti - Definizione

In tema di gestione dei rifiuti, costituiscono rifiuti le sostanze provenienti dall'esaurimento del ciclo produttivo e destinate al parziale riutilizzo mediante processi chimici da eseguire presso altro stabilimento industriale, trattandosi sicuramente di scarti di lavorazione la cui unica ed obiettiva destinazione non può essere che l'abbandono, per l'inidoneità dei materiali a soddisfare i bisogni cui erano destinati e perché non direttamente reimpiegabili nel ciclo produttivo aziendale.

Cassazione penale, sez. III, 24.08.2000, C.c. 13.06.2000 - Pres. A. Zumbo - Rel. G. De Maio - P.G. B. Ranieri (concl. conf.) - ric. Sassi e altri

II. Rifiuti - Inquinamento – Rifiuto - Nozione – Fattispecie: terra, rocce e materiali risultanti dall'attività di costruzione e demolizione – Qualificazione dei materiali – Costituiscono rifiuti

In tema di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 6 lett. a) D. Lgs. n. 22/97, per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A, al D. Lgs. n. 22/97, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Sotto il profilo oggettivo, i materiali di risulta dello scavo di un traforo frammisti a rifiuti si classificano nella categoria Q 16 (qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate) dell'allegato A, punto 17.05.01., che include esplicitamente tra i rifiuti, la terra e le rocce quali prodotti di risulta dell'attività di costruzione e demolizione.

Quanto al criterio soggettivo di connotazione della categoria del rifiuto, lo stesso deve essere individuato nel momento della decisione di avviare la sostanza od oggetto verso lo smaltimento o il recupero, in quanto in tale momento si realizza, in concreto, la declassificazione del bene e viene attuata, espressamente o tacitamente, la volontà di abbandono di esso in senso stretto.

I. Cassazione penale, sez. III, 03.05.2002, C.c. 20.03.2002 - Pres. A. Malinconico - Rel. L. Piccialli - P.G. Di Zenzo (concl. conf.) – P.M. in proc. Camposano

Rifiuti - Inquinamento – Deposito di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo – Qualificazione dei veicoli come rifiuti – Esclusione – Ragioni

I veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo ed affidati in custodia non possono qualificarsi di per sé come rifiuti, ex art. 6 lett. a) D. Lgs. n. 22/97, per l'incombenza del vincolo di indisponibilità dei beni da cui deriva che la destinazione finale degli stessi è rimessa alle competenti autorità e, quindi, tali beni non possono considerarsi, sia per volontà del detentore sia per obbligo giuridico, destinati all'abbandono. (Nella specie, è stata esclusa la destinazione all'abbandono dei veicoli in questione anche in considerazione della carenza di danni particolari alle autovetture nonché della situazione giuridica dei beni tale da concludersi ancora o con l'acquisizione da parte dello Stato o con la restituzione agli aventi diritto).

II. Cassazione penale, sez. III, 30.04.2002, C.c. 14.03.2002 - Pres. A. Malinconico - Rel. A. Teresi - P.G. A. Siniscalchi (concl. conf.) – P.M. in proc. Franzese

Rifiuti - Inquinamento – Deposito di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo – Qualificazione dei veicoli come rifiuti – Esclusione – Ragioni

I veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo e affidati in custodia non costituiscono rifiuti per difetto del requisito dell'animus, trattandosi di beni dei quali il custode non può disfarsi e che, invece, possono entrare nella disponibilità dei privati, se restituiti e dello Stato, se confiscati.

NOZIONE DI RIFIUTI PROPRI

Cassazione penale, sez. III, 10.01.2001, Ud. 15.11.2000 - Pres. A. Malinconico - Rel. G. Savignano - P.G. B. Ranieri (concl. conf.) - ric. Pacico

Rifiuti - Inquinamento – Abbandono di pneumatici usurati – Nozione di rifiuti “propri” del titolare dell'impresa – Definizione

I. In tema di gestione dei rifiuti, costituiscono rifiuti “propri” del titolare dell'impresa quelli prodotti in connessione con l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Non è necessario, al fine di configurare i rifiuti come “propri” dell'imprenditore, che gli stessi siano materialmente prodotti quali elementi di scarto di lavorazioni dell'impresa, ovvero che derivino da una specifica attività di smaltimento (qual è, ad esempio, quella dell'autodemolitore), essendo, invece, sufficiente che trattisi di cose di cui l'originario detentore si disfi e che, di fatto, in connessione con l'esercizio dell'attività produttiva di beni o di servizi, siano dall'imprenditore trattenuti con la prospettiva, a sua volta, di disfarsene.

Art. 50 D. Lgs. n° 22/1997

Cassazione penale, sez. III, 04.12.2002, Ud. 11.10.2002 - Pres. P. Onorato - Rel. A. Rizzo - P.G. G. Izzo (concl. conf.) - ric. Bergia

Rifiuti - Inquinamento – Fattispecie: abbandono di rifiuti speciali assimilabili agli urbani da parte di responsabili di impresa – Configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 50 D. Lgs. n. 22/97 – Esclusione – Configurabilità del reato di cui all'art. 51 comma 2 D. Lgs. n. 22/97 – Sussistenza

In tema di gestione dei rifiuti, l'illecito amministrativo di cui all'art. 50, comma 1, D. Lgs. n. 22/97, trova applicazione nel caso di abbandono di rifiuti commesso da privati, mentre nel caso in cui il fatto è commesso da titolari di impresa ricorre il reato di cui al successivo art. 51, comma 2, D. Lgs. citato, quale che sia la natura dei rifiuti abbandonati che non rileva in alcun modo ai fini della individuazione della fattispecie applicabile.

Cassazione penale, sez. III, 09.10.2002, Ud. 03.07.2002) - Pres. F. Toriello - Rel. L. Piccialli - P.G. G. Passacantando (concl. conf.) - ric. Buè e altri

Rifiuti - Inquinamento – Abbandono e deposito incontrollato – Configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 50 D. Lgs. n. 22/97 – Configurabilità del reato di cui all'art. 51 comma 2 D. Lgs. n. 22/97 – Presupposti

In materia di gestione dei rifiuti, le condotte di abbandono o deposito incontrollato sono caratterizzate da un elemento specializzante, costituito dalla qualità di “titolari d'impresa” dell'agente, ex art. 51 comma 2 D. Lgs. n. 22/97, rispetto a quelle, riferibili ad altri soggetti, non imprenditori, di cui al precedente articolo 50, prevedente un mero illecito amministrativo.

Il connotato soggettivo della titolarità d'impresa e, nel contempo, quello oggettivo costituito dalla relazione dell'abbandono o deposito di rifiuti (propri od altrui) con l'attività imprenditoriale (nei quali va anche individuata la ratio legis del maggior rigore sanzionatorio), ove riscontrati nel caso concreto comportano l'applicabilità, in virtù del principio generale di cui all'art. 9 L. n. 689/1981, della norma penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo.

Cassazione penale, sez. III, 17.09.2002, Ud. 10.07.2002 - Pres. U. Papadia- Rel. P. Onorato - P.G. G. Izzo (concl. conf.) – P.G. in proc. Viti e altro

Rifiuti - Inquinamento – Inottemperanza all'ordinanza di sgombero emessa dal sindaco - Reato di cui agli artt. 14, comma 3, e 50, comma 2, d. lgs. n. 22 del 1997 – Elementi essenziali: esistenza dell'ordinanza sindacale ed inottemperanza dei destinatari della stessa – Onere per l'accusa di dimostrare la qualità di proprietario dei responsabili del fatto - Insussistenza.

In tema di gestione di rifiuti speciali, il precetto di cui all'art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 22/97, è rivolto ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, mentre il precetto dell'art. 50, comma 2, dello stesso decreto, è rivolto ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale.

Il reato di cui all'art. 50, comma 2, citato è un reato proprio che può essere commesso solo dai destinatari formali dell'ordinanza; gli elementi essenziali della fattispecie penale sono l'esistenza di un'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ex art. 14, e la condotta di inottemperanza dei destinatari del provvedimento. Ne consegue che è errato qualificare la proprietà del suolo come elemento essenziale del reato, per dedurre che l'onere di provarla grava sull'accusa.

Cassazione penale, sez. III, 10.01.2001, Ud. 10.11.2000 - Pres. R. Acquarone- Rel. A. M. Lombardi - P.G. G. Izzo (concl. conf.) -ric. Duclos

I. Rifiuti - Inquinamento – Deposito e abbandono di macerie provenienti da demolizione del proprio fabbricato senza autorizzazione – Reato di cui all'art. 51 comma 1 lett a) D. Lgs. n. 22/97 – Sussistenza - Configurabilità del reato solo nel caso in cui l'attività sia svolta a titolo imprenditoriale – Esclusione

In tema di gestione di rifiuti speciali, nelle fattispecie da ricondursi alle ipotesi di gestione dei rifiuti non autorizzata rientra l'attività di chiunque, e perciò non necessariamente a titolo imprenditoriale, pone in essere le condotte descritte dal primo comma dell'art. 51, D. Lgs. n. 22/97, non solo in relazione a rifiuti prodotti da terzi, ma anche in relazione ai rifiuti propri. L'illecito amministrativo di cui all'art. 50, D. Lgs. n. 22/97, è configurabile solo nel caso in cui l'abbandono abbia carattere di assoluta occasionalità e non integri, pertanto, in considerazione della ripetitività o abitualità della condotta posta in essere, l'ipotesi di gestione dei propri rifiuti. (Nella specie, la Corte ha affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 51, D. Lgs. n. 22/97, essendo emerso che il luogo di abbandono dei rifiuti, provenienti dall'attività di demolizione e ristrutturazione di un immobile eseguita dall'imputato in proprio e protrattasi per oltre un anno, aveva assunto le caratteristiche di una vera e propria discarica).

II. Rifiuti - Inquinamento – Deposito e abbandono di macerie provenienti da demolizione del proprio fabbricato senza autorizzazione – Reato di cui all’art. 51 comma 1 lett a) D. Lgs. n. 22/97 – Sussistenza - Configurabilità del reato di cui all’art. 51 comma 2 D. Lgs. n. 22/97 – Esclusione

In tema di gestione di rifiuti speciali, il deposito e abbandono da parte di un privato di macerie provenienti dalla demolizione del proprio fabbricato senza l’autorizzazione, l’iscrizione o la comunicazione previste dalla legge corrisponde all’ipotesi contravvenzionale di cui al primo comma, dell’art. 51, D. Lgs. n. 22/97, e non a quella di cui al secondo comma, dello stesso articolo, che sanziona penalmente l’attività di abbandono o deposito incontrollato (anche occasionale) di rifiuti da parte di chi esercita un’attività imprenditoriale.

art. 51, comma 1, lett. A), D. Lgs. n° 22/1997.

NECESSITÀ DI NUOVA AUTORIZZAZIONE.

Cassazione penale, sez. III, 16.12.1999 (ud. 08.11.1999) - Pres. P. La Cava - Rel. A. Postiglione - P.G. C. Di Zenzo (concl. diff.) - ric. Ruggeri

Rifiuti - Inquinamento - Titolare di insediamento produttivo - Attività di smaltimento di rifiuti speciali - Mutamento della capacità di stoccaggio e della struttura impiantistica e di condizioni igienico - sanitarie - Richiesta di nuova autorizzazione - Necessità - Configurabilità del reato di cui all’ art. 25 D.P.R. n. 915/82 (ora previsto e punito dall’ art. 51 comma 1 D. Lgs. n. 22/97) - Sussistenza

In materia di gestione di rifiuti, è necessario richiedere ed ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione per l’ attività di smaltimento di rifiuti nel caso in cui vengano modificate le condizioni dello smaltimento, ovvero la capacità di stoccaggio, la struttura impiantistica e gestionale con nuovi capannoni e aree di stoccaggio, le condizioni attinenti alle esigenze igienico-sanitarie ed ai rischi di inquinamento, anche se rimane inalterato il luogo di gestione dei rifiuti (Nella specie, la Corte conferma - integrando la motivazione - la decisione di condanna del Pretore in ordine al reato di cui all’ art. 25, D.P.R. n. 915/82, che aveva ritenuto necessaria una nuova autorizzazione solo sulla base della variazione della ragione sociale del soggetto e della diversità delle prescrizioni come la garanzia fideiussoria).

CONTESTAZIONE DI ILLEGITTIMA DESTINAZIONE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PRESENZA DI AUTORIZZAZIONE AL RICICLAGGIO: ININFLUENZA.

Cassazione penale, sez. III, 15.09.2001 (Ud. 06.06.2001) - Pres. A. Malinconico - Rel. A. Postiglione - P.G. Iacoviello (concl. diff.) – P.M. in proc. Raposta

Rifiuti - Inquinamento - Nozione di “rifiuto” – Fattispecie: gestione di rifiuti pericolosi contenenti PCB – Autorizzazione allo svolgimento di attività di riciclaggio – Configurabilità del reato di smaltimento abusivo ex art. 51 D. Lgs. n. 22/97 – Sussistenza

Nel sistema giuridico comunitario ed in quello nazionale vige tuttora il principio precauzionale di una concezione unitaria ab origine di “rifiuto”, che solo successivamente può scindersi in due possibili vie (recupero o smaltimento finale in inceneritori o discariche).

Benchè questa visione presenti dei limiti in termini di <<gestione economica>>, il sistema vigente sottopone a controlli della P.A. (senza adeguate garanzie economiche preventive come fideiussioni) anche l’attività di recupero svolta da imprese, ed espone tali imprese a rischi ove nella realtà si “smaltiscano” rifiuti in violazione della legge. Nel caso in cui si contesti l’illegittima destinazione a discarica di rifiuti pericolosi (cioè in impianto non autorizzato in modo espresso e specifico da atti

amministrativi autonomi rispetto a quello generale sull'attività di recupero dell'impresa) l'esistenza di una "autorizzazione allo svolgimento di attività di riciclaggio" è ininfluyente ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva dei rifiuti, ex art. 51 D. Lgs. n. 22/97.

IMPIANTO DI RECUPERO DI RSU: NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE EX D.LGS N. 22 DEL 1997

Cassazione penale, sez. III, 10.06.2002, Ud. 05.04.2002 - Pres. U. Papadia - Rel. A. Fiale - P.G. A. Albano (concl. diff.) – P.M. in proc. Kiss Ghunter e altri

I. Inquinamento atmosferico - Centrale di cogenerazione per la produzione di energia e calore connessa ad un impianto di gassificazione di rifiuti non tossici e nocivi – Nozione - Autorizzazione di cui all'art. 17 del DPR n. 203 del 1988 - Sufficienza – Ragioni - Reato di cui all'art. 24, primo comma, DPR n. 203 del 1988 – Insussistenza

Per centrali termoelettriche, previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988, si intendono tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione. Ai fini della nozione normativa di centrale termoelettrica è indifferente il fatto che un impianto di cogenerazione effettivamente produca e ceda a terzi energia elettrica, piuttosto che la consumi direttamente per la propria alimentazione. Ne deriva che per tali impianti è sufficiente l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988 non essendo ricompresi gli stessi nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del D.P.R. citato.

II. Rifiuti – Centrale di cogenerazione per la produzione di energia e calore connessa ad un impianto di gassificazione di rifiuti non tossici e nocivi - Impianto con potenza inferiore a 3 MW che utilizza RSU – Qualificazione dei rifiuti solidi urbani come <<residui>> ai sensi della decretazione d'urgenza - Esclusione – Costituiscono rifiuti – Necessità dell'autorizzazione ex art. 6 lett. d) D.P.R. n. 915/1982 - Sussistenza

I rifiuti solidi urbani non costituiscono <<residui destinati al riutilizzo>>, ai sensi del D.L. 09.11.1993 n. 443 (reiterato altre 17 volte a mai convertito in legge), in quanto non compresi nell'elencazione tassativa di cui al D.M. 16.01.1995, bensì costituiscono materiali utilizzati per produrre residui quale il "combustibile derivato da rifiuti CDR" (punto 11 dell'Allegato 1 D.M. 16.01.1995) e, quindi, il loro trattamento continuava ad essere sottoposto al regime autorizzatorio di cui al D.P.R. n. 915/1982.

III. Rifiuti - Disciplina applicabile – Centrale di cogenerazione per la produzione di energia e calore connessa ad un impianto di gassificazione di rifiuti non tossici e nocivi - Autorizzazione di cui all'art. 17 del DPR n. 203 del 1988 - Sufficienza - Esclusione - Autorizzazione ex D.Lgs n. 22 del 1997 - Necessità.

La normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico, completa e non assorbe quella sui rifiuti e con essa deve coesistere ed integrarsi.

Qualora un impianto di produzione di energia elettrica utilizzi rifiuti solidi urbani e non sussistano le condizioni per l'accesso alle procedure semplificate di cui agli artt. 31-33 del D.Lgs. n. 22/97, esso deve essere munito oltre che dell'autorizzazione prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, anche di quella prevista dagli artt. 27 e 28 del decreto n. 22 citato. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 22/97, per la gestione di un impianto di produzione di energia elettrica che

utilizzava RSU in assenza della autorizzazione regolata dai citati artt. 27-28 d.p.r. n. 22 del 1997).

IV. Rifiuti – Centrale di cogenerazione per la produzione di energia e calore connessa ad un impianto di gassificazione di rifiuti non tossici e nocivi - Impianto di recupero di RSU non previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti ed in carenza di accordo di programma – Possibilità di accesso alle procedure semplificate – Esclusione

Gli impianti di recupero di rifiuti solidi urbani possono essere assoggettati alle procedure semplificate a condizione che siano stati oggetto di una preventiva programmazione, formulata attraverso il piano regionale di gestione o attraverso un succedaneo accordo di programma, e purché rispondano ai requisiti indicati agli artt. 31 e 33 D. Lgs. n. 22/97, ed al comma 11, dell'art. 22, D. Lgs. n. 22/97.

ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE E CONFIGURABILITA' DEL REATO DI CUI ALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 22 DEL 1997.

Cassazione penale, sez. III, 15.11.1999 (C.c. 18.06.1999) - Pres. U. Papadia - Rel. S. F. Mannino - P. G. A. Albano (concl. conf.) - ric. Aloise

Rifiuti - Inquinamento - Ordinanze contingibili ed urgenti - Fattispecie: attività di autodemolizione - Esercizio del potere *extra ordinem* di cui all' art. 13 D. Lgs. n° 22/97 - Sindacato di legittimità sugli atti amministrativi del giudice penale - Presupposti

Il giudice penale ricostruisce in concreto per intero la fattispecie astratta configurata nella norma incriminatrice, anche quando questa comprende un atto della pubblica amministrazione, procedendo in tal caso alla verifica della conformità di esso alla legge: l' atto difforme dal modello prescritto non può essere applicato in nessun caso, per le ragioni di carattere generale corrispondenti all' interesse pubblico alla legittimità dell' attività amministrativa codificate negli artt. 4 e 5 L 1865 n. 2248 all. E, senza che questo tuttavia comporti necessariamente l' incriminazione dei pubblici amministratori che lo hanno emanato e del destinatario di esso, ove gli stessi siano in buona fede e non vi sia stata una collusione criminosa in danno della pubblica amministrazione. Nè tutto questo può dar luogo ad un' inaccettabile interferenza nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, perchè il procedimento si svolge in relazione al singolo caso concreto, con esplicitazione di un' attività meramente dichiarativa. (Nello specifico, la Corte conferma il sequestro preventivo di un' area destinata ad attività di autodemolizione che veniva esercitata in carenza di autorizzazione sulla base di ordinanza d' urgenza ritenuta illegittima per sviamento di potere, ravvisando gli estremi del reato di cui all' art. 51, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 22/97).

ATTIVITA' DI SMALTIMENTO O RECUPERO DI PNEUMATICI .

Cassazione penale, sez. III, 31.10.2002, Ud. 22.05.2002 - Pres. A. Malinconico - Rel. A. Franco - P.G. G. Izzo (concl. conf.) - ric. Bianchi e altro

Rifiuti - Inquinamento - Attività di raccolta, smaltimento o recupero di rifiuti senza autorizzazione - Fattispecie: pneumatici usurati - Configurabilità del reato di cui all' art. 51 comma 1 lett. a) D.Lgs. n° 22/97 - Sussistenza

I pneumatici usati costituiscono rifiuti speciali non pericolosi e l'attività di lavorazione effettuata per il loro recupero, attraverso il ripristino della loro totale funzionalità costituisce un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per la quale deve essere effettuata la comunicazione alla provincia competente ai sensi dell'art. 33 D.

Lgs. n. 22/97. (Nella specie, la Corte precisa che ai fini della classificazione dell'attività in esame non riveste alcun rilievo il tipo di contratto in base al quale i rifiuti in questione sono depositati e stoccati per la lavorazione destinata al loro recupero, ovvero se in conto lavorazione o altro).

Cassazione penale, sez. III, 18.02.2000, C.c. 10.01.2000 - Pres. D. Avitabile - Rel. G. Savignano - P.G. V. Geraci (concl. conf.) - ric. Venturini e altro

Rifiuti - Inquinamento - Attività di raccolta, smaltimento o recupero di rifiuti senza autorizzazione - Fattispecie: pneumatici usurati - Configurabilità del reato di cui all' art. 51 comma 1 lett. a) D.Lgs. n° 22/97 - Sussistenza

In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di raccolta, smaltimento o recupero di pneumatici usurati postula un progressivo comportamento di terzi consistente nel "disfarsi" di detti oggetti i quali, per il solo fatto di essere, tra l'altro, volontariamente rimossi dalla situazione di detenzione o di possesso da chi ne ha la disponibilità, assumono il connotato tipico di "rifiuto", secondo la definizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 22/97.

art. 51, comma 1, lett. b), D. Lgs. n° 22/1997.

RESPONSABILITA' PER OMESSO CONTROLLO TRA RIFIUTI DEPOSITATI E RIFIUTI AUTORIZZATI.

Cassazione penale, sez. III, 18.05.2000, Ud. 16.03.2000 - Pres. G. Pioletti - Rel. V. Di Nubila - P.G. M. Favalli (concl. conf.) - ric. Busisi e altro

Rifiuti - Inquinamento - Stoccaggio di rifiuti destinati al recupero - Omesso controllo di conformità tra i rifiuti depositati e quelli autorizzati - Responsabilità per omissione del gestore dello stoccaggio - Sussistenza

In tema di gestione di rifiuti, il gestore di uno stoccaggio di rifiuti destinati al riutilizzo risponde della contravvenzione di illecito smaltimento di rifiuti (ex art. 25 e 26 D.P.R. n. 915/82, ora prevista e punita dall'art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 22/97) se, per dolo o colpa, omette di controllare la corrispondenza tra i rifiuti depositati e quelli autorizzati, accumulando anche rifiuti tossico-nocivi e materiali in genere non destinati al riutilizzo. Il fatto che l'art. 10 D. Lgs. n. 22/97 preveda l'effettuazione di analisi a carico del produttore non fa venire meno la responsabilità dello <<stoccatore>> il quale riceve e deposita rifiuti tossico -nocivi in violazione dell'autorizzazione, in base ai principi generali.

INSUSSISTENZA DELLA SCRIMINANTE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI SMALTIRE I RIFIUTI ALTROVE PERCHÈ L'ATTIVITÀ È POCO ECONOMICA.

Cassazione penale, sez. III, 22.10.1999 (ud. 24.09.1999) - Pres. A. Zumbo - Rel. F. Novarese - P.G. G. Izzo (concl. conf.) - ric. Malachini e altro

Rifiuti - Inquinamento - Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi: batterie al piombo esauste - Reato di cui all' art. 51, comma 2 D. Lgs. n° 22/1997 - Elemento soggettivo - Scriminante dell'impossibilità di smaltire i rifiuti altrove perchè l'attività è poco economica - Insussistenza

In tema di gestione dei rifiuti, non è possibile addurre a scusante o configurare una mancanza di colpa nel comportamento di chi, a cagione della poca economicità dell'intervento ovvero dei maggiori costi, non ponga in essere tutte le attività necessarie per prevenire un possibile danno all'ambiente oppure per consentire un adeguato controllo, in sede amministrativa, delle diverse operazioni di smaltimento e di gestione dei rifiuti.

SUCCESSIONE DI LEGGI.

I. Cassazione penale, sez. III, 23.12.1998 (ud. 18.11.1998) - Pres. P. Tonini - Rel. C.M. Grillo - P.G. V. Martusciello (concl. conf.) - ric. Iannuzzelli

Rifiuti - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossici nocivi (ora pericolosi: batterie al piombo esauste) senza autorizzazione - Successione delle leggi nel tempo - Ipotesi già integrante il reato di cui all' art. 26 D.P.R. 915/82 - Configurabilità dell' ipotesi di cui all' art. 51, comma 1, lett. b), D. Lgs. n° 22/1997 - Sussistenza - Sanzione applicabile: è quella meno grave di cui all' art. 26 D.P.R. 915/82

In materia di gestione di rifiuti, l'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi (prima classificati tossici e nocivi) in carenza di autorizzazione, già prevista come reato dall' art. 26 D.P.R. 915/1982, tuttora integra illecito penale ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 22/1997.

Con la vecchia disciplina, infatti, ogni fase dello smaltimento (raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo) di tale categoria di rifiuti era assoggettata ad autorizzazione regionale (art. 16), concretandosi, in caso di inosservanza, la contravvenzione di cui all' art. 26.

Con la nuova disciplina, innanzi tutto, scompare la categoria dei rifiuti tossici e nocivi, distinguendosi gli stessi in urbani e speciali, e questi ultimi in pericolosi e non pericolosi; in secondo luogo costituiscono autonomi reati (art. 51) le singole attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di ogni rifiuto (pericolosi e non), in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, previste dalla stessa legge (articoli da 27 a 33).

II. Cassazione penale, sez. III, 23.12.1998 (ud. 10.11.1998) - Pres. D. Avitabile - Rel. S. Salvago - P.G. (concl. conf.) - P.G. in proc. Busi

Rifiuti - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossici nocivi (ora pericolosi) senza autorizzazione - Successione delle leggi nel tempo - Ipotesi già integrante il reato di cui all' art. 26 D.P.R. 915/82 - Configurabilità dell' ipotesi di cui all' art. 51, comma 1, D. Lgs. n° 22/1997 - Sussistenza

In materia di gestione di rifiuti, le innovazioni introdotte con l' art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 22/1997 non hanno comportato in ordine alle anteriori fattispecie concrete di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi una generalizzata abolizione criminis regolata esclusivamente dal comma 2, dell' art. 2, c.p., dato che tra il nuovo art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 22/1997 ed il precedente art. 26, D.P.R. 915/1982, sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle rispettive previsioni il quale riconduce l' interferenza di tali precetti nel fenomeno di successione di norme incriminatrici, ex art. 2, comma 3, c.p., nell' ambito del quale la nuova norma ha da un lato riprodotto le previgenti condotte vietate e dall' altro le ha adeguate ai nuovi principi e direttive comunitari per la cui attuazione è stata, del resto, emanata (Nella specie, la Corte annulla con rinvio la decisione del pretore che ha assolto l' imputata dall' illecito di cui all' art. 26 D.P.R. 915/1982 ritenendo tale ipotesi abrogata per effetto dell' art. 56 D. Lgs. n. 22/97, ed erroneamente escludendo che la stessa fosse conservata dall' art. 51 D. Lgs. n. 22/97).

Cassazione penale, sez. III, 26.03.1999, Ud. 19.02.1999 - Pres. P. Giammanco - Rel. G. Savignano - P. G. (concl. conf.) - P.G. in proc. Frascio

Rifiuti - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (ora pericolosi) - Successione delle leggi nel tempo - Abrogazione del D.P.R. 10.09.1982 n° 915 - Applicabilità del D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 ai fatti pregressi - Presupposti

In tema di successione delle leggi nel tempo, l' abrogazione di una norma incriminatrice non comporta la non punibilità di condotte poste in essere quando tale norma era in vigore se, contestualmente alla detta

abrogazione, sia emanata altra norma incriminatrice della stessa condotta (abrogatio sine abolitio). Lo "stoccaggio" non autorizzato, già previsto e punito dagli artt. 16, 1° co., lett. b), e 26, D.P.R. n. 915/1982, è ora penalmente sanzionato dal combinato disposto degli artt. 28 e 51, 1° co. (lett. re a) o b), a seconda che trattisi di rifiuti non pericolosi ovvero pericolosi) del D. Lgs. n. 22/1997.

51, comma 2 D. Lgs. n° 22/1997.

VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI SUL DEPOSITO TEMPORANEO.

I. Cassazione penale, sez. III, 28.05.2002 (ud. 11.04.2002) - Pres. G. Savignano - Rel. L. Piccialli - P.G. A. Siniscalchi (concl. conf.) - ric. Brustia

Rifiuti - Inquinamento – Abbandono di materiali derivanti da attività di demolizione - Deposito temporaneo in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 lett. m) D.Lgs n. 22 del 1977 - Reato di cui all'art. 51, comma secondo, stesso decreto - Configurabilità.

In tema di gestione dei rifiuti, perché un deposito possa ritenersi "controllato" o "temporaneo" deve rispondere a precise condizioni normative, dettate dall'art. 6 lett. m) D. Lgs. n. 22/97, che segnatamente e tra l'altro esige il raggruppamento, prima della raccolta, nel luogo di produzione dei rifiuti, il rigoroso controllo dei tempi di giacenza, in ragione della natura e dei quantitativi, requisiti che ove non rispettati configurano il reato di abbandono commesso da titolare d'impresa, secondo la previsione di cui al secondo comma, dell'art. 51 D. Lgs. n. 22/97.

II. Cassazione penale, sez. III, 19.04.2002 (ud. 05.03.2002) - Pres. U. Papadia - Rel. L. Piccialli - P.G. G. Passacantando (concl. conf.) - ric. Pasotti

Rifiuti - Inquinamento – Abbandono di fusti metallici contenenti rifiuti pericolosi e speciali - Deposito temporaneo in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 lett. m) D.Lgs n. 22 del 1977 - Reato di cui all'art. 51, comma secondo, stesso decreto - Configurabilità.

In tema di gestione dei rifiuti, solo il rispetto delle condizioni e dei limiti prescritti dall'art. 6, lett. m), D. Lgs. n. 22/97, ai fini della temporaneità del deposito dei rifiuti sul luogo di produzione, consente di ritenere questo controllato e, dunque, esente da autorizzazione; a contrariis, le norme in questione rimarrebbero prive di alcuna funzione e cogenza, non rinvenendosi nel testo del D. Lgs. n. 22/97, da una parte, altre disposizioni dirette a precisare quando e come un deposito di rifiuti possa considerarsi controllato, e, dall'altra, norme sanzionanti, sia pure quale illecito amministrativo, l'eccedenza dei limiti o il mancato rispetto delle condizioni di temporaneità.

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI E DEI DIRIGENTI.

Cassazione penale, sez. III, 21.06.2002 (ud. 07.05.2002) - Pres. C. Vitalone - Rel. L. Piccialli - P.G. A. Albano (concl. diff.) - P.G. in proc. Pino e altri

Rifiuti - Inquinamento – Reato di cui all'art. 51 comma 2 D. Lgs. n. 22/97 - Responsabilità del Sindaco e dell'Assessore all'ambiente - Fattispecie: deposito incontrollato di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dal Comune - Violazione degli obblighi di vigilanza ed informazione - Insussistenza

L'art. 107 del T.U. della leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), nel quale si compendiano le disposizioni dell'art. 51 della L. 08.06.1990 n. 142 (modificato dall'art. 6 della L. n. 127/97) distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo,

compreso quello di adottare atti - non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente - che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Ne deriva, che le attività attribuite ai dirigenti amministrativi rientrano in una sfera di competenza primaria, diretta ed esclusiva, rispetto alle quali il Sindaco esercita soltanto un potere di sorveglianza e di controllo collegato ai compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale, ed alle funzioni di ufficiale di governo, legittimato all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti. (Nella specie, è stata esclusa la responsabilità del Sindaco e dell'Assessore all'ambiente per il reato di deposito incontrollato avendo l'amministrazione già adottato provvedimenti implicanti scelte programmatiche e fondamentali in materia di smaltimento di rifiuti).

art. 51, comma 3, D. Lgs. n° 22/1997

DISCARICA ABUSIVA: NOZIONE.

Cassazione penale, sez. III, 24.08.2000, C.c. 13.06.2000 - Pres. A. Zumbo - Rel. G. De Maio - P.G. B. Ranieri (concl. conf.) - ric. Sassi e altri

I. Rifiuti - Inquinamento – Discarica abusiva di rifiuti - Nozione

In tema di gestione dei rifiuti, si ha discarica abusiva punibile tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti, sicchè rientra nella nozione suddetta l'accumulo ripetuto dei rifiuti con tendenziale carattere di definitività, a nulla rilevando che tale accumulo avvenga sullo stesso terreno in cui si colloca l'operatore che in parte li tratta. (Nello specifico, il giudice di legittimità ha inferito l'esistenza della discarica dalla ripetitività degli scarichi già effettuati, dalla quantità di rifiuti depositati, nonché dalla previsione - risultante dal contratto stipulato tra il comune e l'associazione temporanea d'impresa che gestiva la discarica – per cui costituiva facoltà di quest'ultima ricevervi materiali di risulta conferiti da soggetti terzi previo pagamento di una somma di denaro prestabilita).

Cassazione penale, sez. III, 24.09.2001, Ud. 10.10.2001 - Pres. U. Papadia - Rel. C. Squassoni - P.G. G. Passacantando (concl. conf.) - ric. Bistolfi

Rifiuti - Inquinamento – Discarica abusiva - Nozione – Insussistenza del reato nel caso di inesistenza di danno ambientale - Esclusione

In tema di gestione dei rifiuti, si ha discarica abusiva quando l'attività di deposito incontrollato di rifiuti su un area non è stata occasionale e discontinua bensì reiterata per un tempo apprezzabile e con carattere di definitività. La circostanza della inesistenza di danno ecologico è irrilevante non essendo richiesto, per il perfezionamento della fattispecie, un concreto nocimento all'ambiente.

Cassazione penale, sez. III, 03.05.2002, C.c. 20.03.2002 - Pres. A. Malinconico - Rel. L. Piccialli - P.G. Di Zenzo (concl. conf.) – P.M. in proc. Camposano

Rifiuti - Inquinamento – Deposito di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo – Configurabilità del reato di discarica abusiva – Esclusione – Ragioni

Il deposito all'aperto di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo senza essere accatastati, conservati in modo da non dar luogo ad infiltrazioni di oli o altri liquidi nel suolo o ad altre forme di inquinamento ambientale, non integra il reato di discarica abusiva.

II. Cassazione penale, sez. III, 30.04.2002, C.c. 14.03.2002 - Pres. A. Malinconico - Rel. A. Teresi - P.G. A. Siniscalchi (concl. conf.) – P.M. in proc. Franzese

Rifiuti - Inquinamento – Ammasso di veicoli o di parti di essi – Configurabilità del reato di discarica abusiva – Sussistenza – Ragioni

L'accumulo disordinato e continuativo su un terreno di parti di autoveicoli, materiale ferroso, accumulatori usati, carcasse d'auto prive di parti meccaniche e di carrozzeria, non sottoposti a custodia giudiziale, configura il reato di discarica abusiva se esercitato in carenza della prescritta autorizzazione.

DISCARICA: RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO.

Cassazione penale, sez. III, 09.01.2003, Ud. 05.11.2002 - Pres. A. Postiglione - Rel. A. Franco - P.G. A. Albano (concl. diff.) - ric. Laganà

Rifiuti - Inquinamento – Destinatario della norma di cui all'art. 51 comma 3 D. Lgs. n. 22/97 - Realizzazione di discarica abusiva - E' il gestore dell'impianto di raccolta - Responsabilità a titolo di concorso del proprietario del terreno - Possibilità - Condizioni.

Destinatario della norma penale che punisce la realizzazione e gestione di discarica abusiva, è il gestore dell'impianto di raccolta e non il proprietario del terreno sul quale si attua lo smaltimento di rifiuti non autorizzato. Quest'ultimo soggetto, quale "extraneus", può concorrere nel "reato proprio", commesso dal gestore, ove il concorso esterno materiale (cogestione di fatto) o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta omissiva - in linea teorica - ma sempre che il "non agere" si innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento. (Nella specie, la Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna del proprietario del terreno ritenuto responsabile del reato di discarica abusiva solo perchè rivestiva tale qualità in virtù della quale, viene evidenziato, non aveva alcun obbligo di impedire l'evento).

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UNA DISCARICA DI RIFIUTI: IMPOSSIBILITÀ DI RITENERE IMPLICITO IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DOPO IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

Cassazione penale, sez. III, 24.08.2000, C.c. 13.06.2000 - Pres. A. Zumbo - Rel. G. De Maio - P.G. B. Ranieri (concl. conf.) - ric. Sassi e altri

III. Rifiuti - Inquinamento – Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica di rifiuti – Possibilità di ritenere implicito il rilascio dell'autorizzazione dopo il parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi – Esclusione – Necessità di autorizzazione espressa e formale - Sussistenza

In tema di gestione dei rifiuti, è principio assolutamente pacifico che l'autorizzazione in materia di smaltimento dei rifiuti deve avere carattere formale e può essere adottata solo in esito allo specifico procedimento previsto dalla legge. (Nella specie, la Corte ha rilevato che nessuno degli atti endoprocedimentali relativi all'iter burocratico costituisce una formale autorizzazione alla gestione della discarica di rifiuti e, quindi, si configura il reato di cui all'art. 51 comma 3 D. Lgs. n. 22/97).

DISCARICA ABUSIVA E CONFISCA DELL'AREA.

Cassazione penale, sez. III, 28.05.2001 (C.c. 26.04.2001) - Pres. U. Papadia - Rel. A. Fiale - P.G. (concl. diff.) – ric. Cannavò

Rifiuti - Inquinamento – Reato di discarica abusiva ex art. 51 comma 3 D. Lgs. n. 22/97 – Sentenza di “patteggiamento” – Confisca obbligatoria dell'area se di proprietà dell'autore o di un partecipante al reato - Ragioni – Obblighi di bonifica e ripristino ambientale dell'area a carico del responsabile - Sussistenza.

Per effetto dell'art. 51, comma 3, D. Lgs. n. 22/97, il soggetto condannato per la realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva subisce comunque la confisca dell'area (se di proprietà propria o di un partecipante del reato) ed in aggiunta deve in ogni caso bonificare e rimettere in pristino l'area stessa prima dell'acquisizione definitiva al patrimonio pubblico. In caso di mancata ottemperanza a tale ultima incombenza, la P.A. provvederà a spese del soggetto responsabile in modo coattivo e nei confronti del soggetto medesimo verrà esercitata un'ulteriore azione penale per la violazione dell'obbligo di bonifica.

Cassazione penale, sez. III, 28.02.2002, Ud. 15.01.2002 - Pres. D. Avitabile - Rel. P. Onorato - P.G. G. Passacantando (concl. parz. conf.) – ric. Dessena

III. Rifiuti - Inquinamento – Reato di discarica abusiva ex art. 51 comma 3 D. Lgs. n. 22/97 — Caso di comproprietà del terreno – Comproprietario estraneo al reato e in buona fede – Confisca dell'area nei confronti del responsabile del reato – Esclusione

Per effetto dell'art. 51, comma 3, D. Lgs. n. 22/97, il proprietario di un'area occupata da discarica abusiva può subirne la confisca solo se sia responsabile o corresponsabile del reato ipotizzato. In caso di comproprietà dell'area, i comproprietari sono soggetti alla confisca dell'area solo se sono responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva; in caso contrario, deve escludersi l'applicazione della misura patrimoniale atteso che l'area non ha un'intrinseca criminalità in senso assoluto, potendo essere ripristinata e bonificata dai residui inquinanti. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'ordine di confisca in quanto la misura non poteva essere disposta perché veniva a colpire anche comproprietari che non risultavano essere responsabili o corresponsabili per l'attivazione della discarica abusiva).

CONFIGURABILITA' DEL REATO DI DISCARICA ABUSIVA E DISAPPLICAZIONE DELLE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.

Cassazione penale, sez. III, 14.10.2002, Ud. 01.07.2002) - Pres. G. Savignano - Rel. A. Postiglione - P.G. A. Mura (concl. conf.) - ric. Buscarino e altri

Rifiuti - Inquinamento – Ordinanze contingibili ed urgenti – Limiti del potere *extra ordinem* ex art. 13 D. Lgs. n. 22/97 – Discarica comunale – Necessità dell'autorizzazione regionale – Sussistenza

In tema di gestione dei rifiuti, le discariche comunali sono soggette a preventivo controllo ed autorizzazione regionale. Il potere del sindaco, ex art. 13 D. Lgs. n. 22/97 è condizionato a precisi presupposti per essere legittimo: a) la temporaneità non superiore a sei mesi; b) la possibilità di reiterazione per non più di due volte; c) la necessità di garantire comunque “un elevato livello della salute e dell'ambiente” pur nell'adozione di forme di gestione in deroga alle disposizioni vigenti (tra le quali non sono comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza pubblica); c) la necessità della immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale ed al Ministro dell'ambiente, per il necessario controllo e l'esercizio eventuale di poteri sostitutivi (Nella specie, la Corte conferma la sentenza di condanna del sindaco in ordine al reato di cui all'art. 51, comma 3, D. Lgs. n. 22/97, perché aveva adottato sette ordinanze contingibili ed urgenti nell'arco di tre anni, prive assolutamente dei presupposti di legge anche in riferimento all'art. 12 D.P.R. n. 915/82).

Cassazione penale, sez. III, 25.10.2000, Ud. 19.09.2000) - Pres. U. Papadia - Rel. F. Novarese - P.G. Albano (concl. conf.) - ric. Bartone

Rifiuti - Inquinamento – Ordinanze contingibili ed urgenti – Limiti del potere *extra ordinem* ex art. 13 D. Lgs. n. 22/97 – Qualificazione del provvedimento come causa di giustificazione del reato – E' tale – Potere del giudice penale di verificare l'integrazione dei presupposti e condizioni per applicare la causa di esonero di responsabilità – Sussistenza

L'ordinanza contingibile ed urgente è legittima non solo ove rispetti i presupposti della necessità, urgenza, temporaneità e di tutela degli interessi per la cui protezione è stata attribuita, ma anche ove siano state valutate la prevedibilità e prevenibilità del danno o del pericolo alla salute ed all'ambiente in una visione sostanziale ed attiva della protezione di questi beni e la possibilità di adottare misure diverse rispettose della legge, costituenti precondizioni del potere di deroga riconosciuto in via temporanea.

*Ne deriva, che presupposto della potestà *extra ordinem* è quello che non si possa altrimenti provvedere, secondo quanto poi espressamente esplicitato dall'art. 13 D.Lgs. n. 22/97, sicchè l'esercizio di detta potestà consente di non considerare la normativa richiedente l'autorizzazione regionale ed il relativo precetto penale proprio perché non esiste un titolo di legittimazione, distinto e sostitutivo dell'autorizzazione regionale, da rinvenire nell'ordinanza d'urgenza.*

Peraltro, poiché si tratta di un provvedimento che funge da causa di giustificazione di un reato, esula la problematica inerente la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo poiché è sempre facoltà del giudice penale accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per applicare una causa di esonero di responsabilità.

art. 51, comma 4, D. Lgs. n° 22/1997

**VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA POI ABROGATA:
SUSSISTENZA DEL REATO.**

Cassazione penale, sez. III, 03.08.2000 (ud. 21.03.2000) - Pres. D. Avitabile - Rel. S. F. Mannino - P.G. (concl. conf.) - ric. Primozi

I. Rifiuti - Violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - Successione delle leggi nel tempo - Smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi (veicoli usati) - Abrogazione della prescrizione inosservata da parte dell'autorità amministrativa - Ipotesi di successione di leggi - Esclusione

Il fenomeno della successione delle leggi penali riguarda per sua natura le norme incriminatrici e, quindi, nel caso di norme penali in bianco, solo le disposizioni strettamente penali e non anche le disposizioni e i provvedimenti di natura amministrativa da esse richiamati, che si succedono venendo automaticamente sussunti nella struttura della norma. Pertanto, i fatti che ricadono sotto la norma penale in bianco restano regolati in base alla disposizione o al provvedimento amministrativo al tempo richiamato nella norma, senza che ogni successiva variazione possa dar luogo ad un'ipotesi di successione di leggi penali in ordine al fatto già disciplinato.

II. Rifiuti - Violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - Successione delle leggi nel tempo - Smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi (veicoli usati) - Reato di cui all' art. 27 D.P.R. 10.09.1982 n° 915 - Configurabilità del reato di cui all' art. 51 comma 4 D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 ai fatti pregressi - Sussistenza

L' abrogazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ad opera dell' art. 56 D. Lgs. n.22 del 1997 determina un fenomeno di successione di leggi penali e l'art. 51 comma 4 D. Lgs. n. 22/97 mantiene l'illiceità penale del fatto già previsto come reato dall'art. 27 D.P.R. n. 915/82, sanzionando penalmente l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.

Il confronto fra l'art. 27 comma 1 D.P.R. n. 915/82 e l'art. 51 comma 4 D.Lgs. n. 22/97 pone in evidenza che il secondo reca la sanzione più grave per cui, secondo le regole della successione delle norme penali, è la norma abrogata, recante la sanzione più lieve, a disciplinare il fatto commesso sotto la vigenza di essa.

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI PROVENIENZA EXTRAREGIONALE.

Cassazione penale, sez. III, 12.07.2001, ud. 22.05.2001- Pres. A. Malinconico - Rel. A. Postiglione - P.G. V. Geraci (concl. conf.) – P.M. in proc. Toso

Rifiuti - Violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione – Fattispecie: violazione del divieto di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani di provenienza extraregionale – Configurabilità del reato di cui all'art. 51 comma 4 D. Lgs. n. 22/97 – Sussistenza

In materia di gestione dei rifiuti, la violazione del divieto di smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale richiamato nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento, divieto posto dalla regione Friuli V.- G., configura il reato di cui all'art. 51 comma 4 D. Lgs. n. 22/97, in quanto la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità della legge regionale che impone il divieto di importazione dei rifiuti (sentenza n. 196 del 03.06.1998), in considerazione dei principi comunitari di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, collegando il concetto di smaltimento dei rifiuti al fabbisogno locale ed al territorio di pertinenza, onde evitare costi sociali, economici ed ambientali ulteriori.

Cassazione penale, sez. III, 29.10.2002 (C. c. 11.11.2002) - Pres. A. Malinconico - Rel. F. Novarese - P.G. (concl. diff.) - ric. De Flammineis

I. Rifiuti - Violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione – Fattispecie: violazione del divieto di smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale – Configurabilità del reato di cui all'art. 51 comma 4 D. Lgs. n. 22/97 – Sussistenza – Limiti

In materia di gestione dei rifiuti, la violazione del divieto di smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale configura il reato di cui all'art. 51, comma 4, D. Lgs. n. 22/97, solo nel caso in cui il divieto riguardi lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi o speciali assimilabili agli urbani (cfr. C. Cost. n. 196/1998). Nel caso in cui il divieto di conferimento di rifiuti extraregionali riguardi i rifiuti pericolosi o quelli speciali non assimilabili agli urbani tale divieto, in base alle decisioni della Corte costituzionale n. 281 del 2000 e n. 335 del 2001, è illegittimo e, quindi, la violazione dello stesso non integra il reato di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

TRASPORTO DI RIFIUTI CON MEZZI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Cassazione penale, sez. III, 04.07.2000 (C.c. 06.04.2000) - Pres. R. Acquarone - Rel. Aldo Fiale - P.G. G. Izzo (concl. diff.) - P.M. in proc. Pantano

I. Rifiuti - Inquinamento - Trasporto di rifiuti speciali destinati al recupero ex art. 33 D. Lgs. n. 22/97 - Applicabilità del regime semplificato ex art. 30 commi 16 e 16 bis D. Lgs. n. 22/97 - Sussistenza - Idoneità dell'iscrizione ex art. 30 comma 4 D. Lgs. n. 22/97 per il trasporto di rifiuti individuati ex art. 33 D. Lgs. n. 22/97 - Esclusione

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti, il regime ordinario dell'iscrizione ex artt. 30, comma 4, D. Lgs. n. 22/97 e 12 D.M. 28.04.1998, n. 406, è distinto e diverso dal quello semplificato di cui all'art. 30, commi 16 e 16 bis, D. Lgs. n. 22/97, stante la diversità dei presupposti e degli elementi di valutazione da sottoporre al vaglio della P.A. nell'ambito delle due procedure, che sono correlate ad attività per le quali l'ordinamento richiede forme differenziate di controlli.

Il soggetto regolarmente iscritto secondo la procedura ordinaria all'Albo <<gestori>> non può trasportare rifiuti individuati destinati al recupero, ex art. 33 D. Lgs. n. 22/97, senza previamente munirsi dell'iscrizione all'Albo secondo il regime semplificato, ex art. 30, commi 16 e 16 bis, D. Lgs. n. 22/97.

II. Rifiuti - Inquinamento - Trasporto di rifiuti con mezzi diversi da quelli indicati nella domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Configurabilità del reato di cui all'art. 51 comma 4 D. Lgs. n. 22/97 - Sussistenza

L'iscrizione all'Albo gestori è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto utilizzati, costituendo quest'ultimi elementi essenziali della domanda di iscrizione. Ne consegue che il trasporto effettuato con mezzi la cui utilizzazione non è stata comunicata deve ritenersi svolto in violazione di requisiti e condizioni richiesti dall'iscrizione e delle prescrizioni "richiamate" nell'atto abilitativo, sicchè un comportamento siffatto è penalmente sanzionato dall'art. 51, comma 4, D. Lgs. n. 22/97.

III. Rifiuti - Inquinamento - Trasporto di rifiuti speciali destinati al recupero ex art. 33 D. Lgs. n. 22/97 - Responsabilità dell'impresa che effettua la raccolta ed il trasporto di rifiuti - Obbligo di avviare i rifiuti ad un impianto abilitato al recupero - Sussistenza - Limiti

Il c.d. "principio di effettività" di cui all'art. 33, comma 11, D. Lgs. n. 22/97, per cui "si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero", si applica anche alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti individuati destinati al recupero sottoposte al regime agevolato, come si desume dal comma 16, dell'art. 30, D. Lgs. n. 22/97, ove per le attività ivi disciplinate si richiama espressamente l'art. 33 citato.

Grava sul trasportatore l'obbligo di avviare i rifiuti ad un impianto abilitato al recupero, ma tale obbligo - in carenza di specifica disposizione in tale senso - non si spinge fino ad una assunzione di responsabilità penale (se non sulla base dei principi generali in materia di concorso nel reato) per il risultato finale delle operazioni di riciclaggio e recupero svolte dal gestore dell'impianto.

IV. Rifiuti - Inquinamento - Reato di cui all'art. 51 comma 4 D. Lgs. n. 22/97 - Trasporto di rifiuti speciali in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dei requisiti e condizioni richiesti dall'iscrizione o dalla comunicazione - Operatività della confisca obbligatoria del mezzo di trasporto - Sussistenza

Il comma 2, dell'art. 53, D. Lgs. n. 22/97 dispone che la confisca del mezzo di trasporto segue obbligatoriamente alla sentenza di condanna (fra l'altro) per i reati relativi "al trasporto illecito di cui agli artt. 51 e 52, comma 3....". Ne consegue che la misura di sicurezza si applica anche nelle ipotesi di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dei requisiti e condizioni richiesti dall'iscrizione o dalla comunicazione, ex art. 51, comma 4, D. Lgs. n. 22/97, sull'essenziale rilievo che la disposizione che la prevede contiene un richiamo integrale all'art. 51, senza operare alcuna distinzione.

art. 51, comma 6, D. Lgs. n° 22/1997

Cassazione penale, sez. III, 29.04.2002 (ud. 08.03.2002) - Pres. G. Savignano - Rel. V. Tardino - P.G. G. Izzo (concl. parz, conf.) - ric. Campus

Rifiuti - Inquinamento – Rifiuti sanitari – Reato di cui all'art. 51 comma 6 in rel. all'art. 45 comma 1 D. Lgs. n. 22/97 - Responsabilità del direttore sanitario per mancata sorveglianza dei dipendenti in ordine rispetto della disciplina sui rifiuti pericolosi - Sussistenza

In materia di gestione di rifiuti, il direttore sanitario è titolare di una posizione di garanzia e gli compete il dovere di sorvegliare e rispettare le disposizioni di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 22/97, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento. (Nella specie, il direttore sanitario è stato ritenuto responsabile per la mancata sorveglianza dei dipendenti in ordine rispetto della disciplina sui rifiuti pericolosi prodotti presso la struttura ospedaliera, ovvero per aver implicitamente consentito al personale di immettere rifiuti pericolosi in contenitori ad altro destinati, inducendo così di fatto in errore l'operatore autorizzato alla raccolta dei soli rifiuti non pericolosi, e così determinando quest'ultimo a commettere il reato di cui all'art. 51, comma 6, D. Lgs. n. 22/97).

art. 52, comma 3, D.Lgs. n. 22/97

I. Cassazione penale, sez. III, 08.08.2001 (C.c. 23.05.2001) - Pres. D. Avitabile - Rel. S. F. Mannino - P.G. G. Passacantando (concl. conf.) – ric. Maio

Rifiuti - Inquinamento - Trasporto di rifiuti sanitari pericolosi con formulario contenente dati inesatti – Fattispecie: non corrispondenza tra il numero dei contenitori indicati nel formulario e quello dei contenitori portati sugli automezzi - Configurabilità del reato di cui all'art. 52 comma 3 D. Lgs. n. 22/97 - Sussistenza

In tema di gestione dei rifiuti, la divergenza tra il numero di contenitori di rifiuti pericolosi indicato nel prescritto formulario e quello dei contenitori oggetto del trasporto rientra nella fattispecie criminosa astrattamente prevista dal terzo comma

dell'art. 52 D. Lgs. n. 22/1997. Essa, infatti, costituisce un'inesattezza determinata da un contrasto reale e non da un difetto puramente formale, dovuto a inesattezza o incompletezza di registrazione comunque ovviabile, per cui non può dar luogo all'infrazione amministrativa contemplata dal quarto comma dello stesso articolo, che si verifica allorchè i dati riportati nel formulario, benchè incompleti o inesatti, consentano comunque di ricostruire le informazioni dovute. (Nella specie, rileva la Corte, il numero dei contenitori è stato precisamente indicato nel formulario, per cui sotto questo profilo non vi è stata alcuna inesattezza o incompletezza di registrazione. E' il numero dei contenitori concretamente trasportati per la distruzione ad essere diverso e non un vizio formale irrilevante, inquadrabile nella fattispecie del quarto comma dell'art. 52 D. Lgs. n. 22/1997).

II. Rifiuti - Inquinamento - Reato di cui all'art. 52 comma 3 D. Lgs. n. 22/97 - Trasporto di rifiuti pericolosi con formulario contenente dati inesatti – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Configurabilità - Sequestro preventivo del mezzo ex art. 321 comma 2 c.p.p. – Legittimità

L'art. 53 comma 2 D. Lgs. n. 22/1997 ricollega al reato di cui all'art. 52 comma 3 D. Lgs. citato, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto di rifiuti pericolosi. Legittimamente, pertanto, il giudice sottopone i mezzi usati per il trasporto illecito a sequestro preventivo secondo la regola del secondo comma dell'art. 321 c.p.p., a maggior ragione in quanto si tratta di cose per cui la confisca è obbligatoria, considerando che l'obbligatorietà della confisca comporta implicitamente la natura di corpo di reato o di cosa ad esso pertinente.

III. Cassazione penale, sez. III, 11.07.2001 (C.c. 08.03.2001) - Pres. A. Malinconico - Rel. S. F. Mannino - P.G. V. Geraci (concl. conf.) – ric. Riggi

Rifiuti - Inquinamento - Reato di cui agli artt. 51 e 52 comma 3 D. Lgs. n. 22/97 – Fattispecie: trasporto di materiali di risulta destinati allo smaltimento in discarica abusiva – Sequestro probatorio del mezzo di trasporto e dell'area su cui insiste la discarica - Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto e del terreno – Configurabilità

In tema di gestione dei rifiuti, l'autoveicolo che trasporta rifiuti speciali destinati allo smaltimento in discarica abusiva può essere considerato come corpo del reato di trasporto illecito di rifiuti, di cui agli artt. 51 e 52 comma 3 D. Lgs. n. 22/1997. Per questo reato l'art. 53 comma 2 D. Lgs. n.22/1997 prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, così come l'art. 51 comma 3 prevede la confisca obbligatoria dell'area su cui si realizza la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, con le conseguenze che pure da questo derivano in ordine alla legittimità del sequestro, nella forma preventiva, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p.

Cassazione penale, sez. III, 22.09.2001 (Ud. 06.07.2001) - Pres. A. Malinconico - Rel. A. Franco - P.G. G. Passacantando (concl. diff.) – ric. De Rosa

I. Rifiuti - Inquinamento - Trasporto di rifiuti di origine animale ad alto rischio di cui al D.M. 29.09.2000 (c.d. mucca pazza) – Trasporto senza formulario - Configurabilità del reato di cui all'art. 52 comma 3 D. Lgs. n. 22/97 – Insussistenza – Operatività del regime in deroga stabilito dall'ordinanza ministeriale 13.11.2000 - Sussistenza

In tema di gestione dei rifiuti, per effetto dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della sanità 13.11.2000 (recante <<Misure sanitarie urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione e allo smaltimento del materiale specifico a rischio>>), coloro che esercitano, nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal D.M. 29.09.2000, attività di stoccaggio, trasporto e pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui al detto decreto, operano in deroga agli artt. 11, 12, 15, 27, 28 e 30, D. Lgs. n. 22/1997. Ne deriva che il trasporto di tale materiale nel pieno rispetto delle prescrizioni e dei requisiti igienico-sanitari indicati da detto decreto ministeriale è esonerato dal rispetto dell'art. 15, D. Lgs. n. 22/1997, che prevede che durante il trasporto i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione, in quanto risultano integrati i presupposti per l'operatività della deroga disposta dall' art. 1 dell'ordinanza del Ministero della sanità 13.11.2000.

II. Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Decisione – In genere - Poteri del Tribunale del riesame - Modificazione, d'ufficio, del titolo del reato come qualificato nel provvedimento impugnato - Inammissibilità - Fattispecie in tema di rifiuti: violazione dell'obbligo di autorizzazione e trasporto senza formulario di identificazione.

Le funzioni di controllo cui è istituzionalmente preposto il tribunale del riesame in ordine alla legittima e corretta applicazione delle misure cautelari, se gli consentono di modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, non possono invece rendere ammissibile che il tribunale medesimo, autonomamente e senza iniziativa della parte pubblica, sostituisca ed integri ipotesi accusatorie, con esorbitanza dal proprio ruolo e non consentita commistione fra compiti delle parti e funzioni di garanzia e di controllo, che il nuovo rito vuole del tutto separate. (Nella specie il Tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento di sequestro probatorio adottato dal pubblico Ministero per il reato previsto dall'art. 51 D. Lgs. n. 22/97, aveva sostituito l'imputazione predetta con quella della violazione di cui all'art. 52 comma 3 dello stesso decreto).

Cassazione penale, sez. III, 29.05.2000 (C.c. 03.03.2000) - Pres. U. Papadia - Rel. P. Onorato - P.G. G. Izzo (concl. conf.) - ric. Laezza e altri

Rifiuti - Inquinamento - Trasporto di rifiuti pericolosi: batterie al piombo esauste - Formulario di identificazione carente del percorso di istradamento - Configurabilità del reato di cui all'art. 52, comma 3, D.Lgs. n. 22/97 - Sussistenza

In materia di gestione di rifiuti, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 52, D. Lgs. n. 22/97, la pena prevista dall'art. 483 c.p. si applica per ogni trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dai prescritti formulari d'identificazione, o accompagnato da formulari incompleti o inesatti.

Il modello di formulario di identificazione stabilito dal competente ministero con d.m. 1.4.1998 n. 145 è concepito per documentare il trasporto di rifiuti da un solo produttore-detentore a un solo destinatario, con un apposito spazio dedicato alle "annotazioni" ove specificare eventuali variazioni di percorso. Sia per le raccolte ordinarie di rifiuti sia per le c.d. miniraccolte il trasportatore deve munirsi dei formulari prescritti dall'art. 15, D. Lgs. n. 22/97, contenenti tutti i dati richiesti, tra i quali la specificazione del percorso d'istradamento (carente nella fattispecie in esame); sicchè, se nel formulario manca lo spazio per indicare tutti i percorsi d'istradamento, il trasportatore dovrà utilizzare tanti formulari quanti sono i percorsi d'istradamento dal produttore - detentore al destinatario (in modo che lo spazio per la indicazione del percorso sia sufficiente).

Cassazione penale, sez. III, 04.05.2000 (C.c. 10.03.2000) - Pres. U. Papadia - Rel. A. Postiglione - P.G. Di Nunzio (concl. conf.) - ric. Del Prete

Rifiuti - Inquinamento - Trasporto di rifiuti pericolosi (batterie al piombo esauste) in quantità superiore a quella indicata nel formulario di identificazione - Configurabilità del reato di cui all' art. 52, comma 3, D.Lgs. n. 22/97 - Sussistenza

In materia di gestione di rifiuti, il trasporto di rifiuti pericolosi (come sono le batterie esauste contenenti piombo) è assoggettato dalla legge (artt. 15 e 52, comma 3, D. Lgs. n. 22/97) a particolari cautele: occorre un preciso formulario di identificazione che consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto pericoloso, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari).

In mancanza di formulario o di sua incompletezza od inesattezza è previsto un sistema sanzionatorio differenziato: sanzioni amministrative per i rifiuti non pericolosi; sanzione penale per i rifiuti pericolosi (siano essi urbani o speciali): in quest'ultima ipotesi, si configura il reato di cui agli artt. 52, comma 3, D. Lgs. n. 22/97 e 483 c.p.

Cassazione penale, sez. III, 04.07.2000 (C.c. 06.04.2000) - Pres. R. Acquarone - Rel. Aldo Fiale - P.G. G. Izzo (concl. diff.) - P.M. in proc. Pantano

IV. Rifiuti - Inquinamento - Reato di cui all'art. 51 comma 4 D. Lgs. n. 22/97 - Trasporto di rifiuti speciali in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dei requisiti e condizioni richiesti dall'iscrizione o dalla comunicazione - Operatività della confisca obbligatoria del mezzo di trasporto - Sussistenza

Il comma 2, dell'art. 53, D. Lgs. n. 22/97 dispone che la confisca del mezzo di trasporto segue obbligatoriamente alla sentenza di condanna (fra l'altro) per i reati relativi "al trasporto illecito di cui agli artt. 51 e 52, comma 3...". Ne consegue che la misura di sicurezza si applica anche nelle ipotesi di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dei requisiti e condizioni richiesti dall'iscrizione o dalla comunicazione, ex art. 51, comma 4, D. Lgs. n. 22/97, sull'essenziale rilievo che la disposizione che la prevede contiene un richiamo integrale all'art. 51, senza operare alcuna distinzione.

Art. 51 BIS D. Lgs. n. 22/97

SEZ. 3 SENT. 01783 DEL 07/06/2000 (CC.28/04/2000) RV. 216585
PRES. Malinconico A REL. Novarese F IMP. Pizzuti F PM. (Diff.)
De Nunzio W
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Monza, 14 febbraio 2000).

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento di rifiuti – Omissione dell'obbligo di bonifica - Reato di cui all'art. 51 bis del D.Lgs. 22 del 1997 - Natura.

La contravvenzione di cui all'art. 51 bis del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 si configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all'adempimento dell'obbligo di bonifica secondo le cadenze proceduralizzate dell'art. 17. La norma predetta si applica anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del regolamento di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 472 (in vigore dal 16 dicembre 1999).

Art. 53 D. Lgs. n. 22/97

Cassazione penale, sez. III, 29.10.2002 (C. c. 11.11.2002) - Pres. A. Mallincono - Rel. F. Novarese - P.G. (concl. diff.) - ric. De Flammeneis

II. Rifiuti – Reato di traffico illecito di rifiuti - Configurabilità del reato di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 22/97 in caso di rifiuti transfrontalieri – Sussistenza – Configurabilità del reato di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 22/97 in caso di rifiuti provenienti dal territorio nazionale – Esclusione

Il reato di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 53, D. Lgs. n. 22/97, si riferisce ai rifiuti transfrontalieri, secondo quanto rende evidente il riferimento all'art. 26 del regolamento CE n. 259/93, come modificato da quello recante il numero n. 120/97, attinente ai predetti ed alla notifica del trasporto tra Stati membri. Infatti, l'art. 13 reg. C.E. citato espressamente esclude il titolo VII, in cui è contemplato l'art. 26 del regolamento, dalla spedizione dei rifiuti all'interno di uno Stato membro, mentre dall'esegesi dell'art. 53 D. Lgs. cit. non è dato desumere l'applicabilità all'interno dello Stato del sistema delineato dall'art. 26 reg. C.E. cit. riservato, sulla base della disciplina comunitaria, ai trasporti transfrontalieri di rifiuti.

III. Misure cautelari - Reali - Richiesta di riesame - Poteri-doveri del giudice - Limiti

Il Tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, cioè deve accertare nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal P.M. la possibilità di integrare l'ipotesi formulata in quella tipica. In questa prospettiva, il giudice del riesame deve tener conto delle contestazioni difensive “sull'esistenza della fattispecie dedotta” vale a dire nei limiti delle allegazioni effettuate dal P.M. e dell'ipotesi astratta contestata e/o configurabile, senza necessità di accertamenti o riscontri, attesa la magmaticità della fase delle indagini preliminari, ed esaminare l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro, del tutto distinti e diversi dagli indizi di cui all'art. 273 c.p.p., e consistenti nella “pericolosità” della cosa e nella sua “pertinenzialità”, locuzione quest'ultima volutamente ampia ed indistinta che assorbe quella, più circoscritta, di “corpo di reato” definito dall'art. 253 c.p.p..(Nella specie, la Corte annulla l'ordinanza di

conferma del sequestro preventivo del Tribunale del riesame precisando che tale Tribunale deve controllare se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile in relazione agli elementi processuali già acquisiti ma non può neppure trincerarsi, entro questi limiti, per non valutare gli elementi costitutivi del reato in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame).

DEPURATORI

Cassazione penale, sez. III, 11.12.2002, ud. 16.10.2002 - Pres. G. Savignano- Rel. L. Piccialli - P.G. G. Passacantando (concl. conf.) - P.M. in proc. Grasso

Rifiuti - Inquinamento - Fattispecie: fanghi di depurazione fuoriusciti dall'impianto e sparsi sul suolo - Classificazione - Costituiscono rifiuti - Normativa applicabile - Disciplina di cui al D. Lgs. n. 22 del 1997

In tema di gestione dei rifiuti, i liquami provenienti dai trattamenti depurativi e gli stessi reflui, di produzione industriale, ove abitualmente smaltiti non attraverso condotte e simili nei corpi idrici recettori, ma mediante rimozione periodica con autobotti o mezzi analoghi, costituiscono rifiuti e, quindi, soggetti alla normativa di cui al D. Lgs. n. 22 del 1997, e non a quella sugli scarichi, di cui al D. Lgs. n. 152 del 1999.

Cassazione penale, sez. III, sent. del 05.01.2000, C.c. 16.11.1999 - Pres. A. Zumbo - Rel. A. Postiglione - P.G. G. Izzo (concl. diff.) -ric. Podella

Acque - Tutela dall' inquinamento - Scarico da insediamento produttivo con superamento dei limiti tabellari servito da impianto di depurazione - Applicazione della normativa sui rifiuti al depuratore dei reflui del solo ciclo produttivo - Esclusione - Operatività esclusiva del D. Lgs. n. 152/99 - E' tale

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo fa parte integrante del medesimo e se limita la sua funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo dà luogo ad uno scarico in senso tecnico sottoposto alla legge 152/99, sia per quanto riguarda la preventiva autorizzazione, sia per l' osservanza dei limiti legali e non trova applicazione la distinta legge sui rifiuti (D. Lgs. n. 22/97) in quanto il "rifiuto liquido" è assorbito nel concetto di "scarico" di "acque reflue industriali".

Invece il depuratore di rifiuti liquidi di terzi (es. trasportati tramite autobotti), che svolge una funzione di smaltimento, deve essere autorizzata dalla Regione competente (ai sensi della disciplina sui rifiuti), mentre lo scarico successivo sarà oggetto, altresì, alla disciplina della legge 152/99 sulle acque; anche il depuratore di un singolo insediamento produttivo, ove raccolga anche rifiuti allo stato liquido (es. solventi) sarà tenuto alla duplice autorizzazione: regionale (in quanto smaltisce rifiuti ex D. Lgs. n. 22/97) e provinciale o comunale (ex D. Lgs. n. 152/99, art. 45, punto 6).

Cassazione penale, sez. III, sent. del 04.05.2000, C.c. 29.03.2000 - Pres. R. Acquarone - Rel. A. Teresi - P.G. L. Ciampoli (concl. conf.) -P.M. in proc. Sainato

Acque - Tutela dall' inquinamento - Scarico indiretto - Immissioni in depuratore di rifiuti liquidi extrafognari prodotti da terzi - Operatività esclusiva del D. Lgs. n. 152/99 - Insussistenza Applicabilità della normativa sui rifiuti - Sussistenza

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i rifiuti allo stato liquido costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti, sicchè il loro smaltimento deve essere autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 22/97.

DELEGA DI FUNZIONI

Cassazione penale, sez. III, sent. del 290.07.1998, ud. 22.06.1998 - Pres.P. Giammanco - Rel. C. Squassoni - P.G. V. Geraci (concl. conf.) - P. M. in proc. Moscatelli

Acque - Tutela dall' inquinamento - Istituto della "delega di funzioni" - Consorzio intercomunale - Servizio di depurazione delle acque - Contratto d' appalto a società privata - Efficacia liberatoria - Presupposti

Pur in assenza di una specifica ed auspicata previsione normativa, la giurisprudenza ammette la trasferibilità di funzioni imprenditoriali - e connesse responsabilità penali - da un soggetto ad un altro in presenza di una delega dotata di precisi requisiti. Essa deve essere espressa, approvata dagli organi statutari, giustificata dalle dimensioni dell' azienda, effettiva cioè comportante reale trasferimento di poteri decisionali, liberamente accettata dal delegato che deve avere specifica preparazione tecnica ed autonomia finanziaria. Il contratto d' appalto relativo al servizio di depurazione delle acque può essere considerato atto equipollente ad una delega solo in presenza delle condizioni anzi menzionate.

Cassazione penale, sez. III, 30.11.1998, ud. 30.09.1998 - Pres. U. Papadia - Rel. P. Onorato - P.G. V. Martusciello (concl. diff.) - ric. Tiragallo

II. Rifiuti - Inquinamento - Istituto della "delega di funzioni" - Delega a terzi del legale rappresentante dell' azienda in materia di prevenzione dall' inquinamento - Efficacia liberatoria - Presupposti

In tema di gestione di rifiuti, quando gli obblighi prevenzionali sono penalmente sanzionati, il soggetto obbligato può liberarsi dalla responsabilità penale solo se li abbia preventivamente trasferiti ad altri, purchè la persona delegata sia professionalmente idonea e abbia la autonomia decisionale e finanziaria che è necessaria per lo svolgimento dei compiti delegati. Per le aziende private o comunque soggette al diritto privato non è invece necessario che la delega sia provata per iscritto, in quanto non esiste alcun fondamento testuale o di principio da cui possa desumersi la necessità della forma scritta ad probationem.

Cassazione penale, sez. III, 24.11.1999, ud. 21.09.1999 - Pres. R. Acquarone - Rel. A. S. Rizzo - P.G. B. Ranieri (concl. conf.) - P.G. in proc. Chiti

Acque - Tutela dall' inquinamento - Responsabilità penale indiretta ex art. 40 cpv. c.p. - Presupposti - Fattispecie: responsabilità del Presidente della Regione per lo scarico abusivo aperto dai dipendenti dell' ente - Obbligo di controllare la conformità alla legge dell' attività svolta dal personale della regione - Esclusione

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi nell' ente o impresa ha la posizione apicale può rispondere del reato commesso dal dipendente qualora ha l' obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell' illecito. Un tale obbligo certamente sussiste quando egli, per la carica rivestita, è il diretto destinatario della norma incriminatrice che configura un reato omissivo proprio ed ha delegato a personale dipendente il compito di dare osservanza al precetto penale. In tal caso sul piano oggettivo il fatto è sempre a lui attribuibile poichè l' obbligo originario posto a suo carico dalla norma penale si trasforma in dovere di garanzia, sicchè è tenuto a vigilare sull' operato del dipendente e ad impedire la violazione del precetto penale. Una sua responsabilità può essere esclusa quando egli, per le particolari dimensioni dell' ente o impresa, non è nelle condizioni di esercitare di persona la vigilanza, quando la delega è stata affidata a persona tecnicamente qualificata e dotata dei necessari mezzi finanziari, ma è da ritenere che l' efficacia liberatoria della delega opera esclusivamente sul piano soggettivo (Nella specie, è stato escluso che il Presidente della regione possa rispondere ex art. 40 cpv. c.p. in quanto non è previsto alcun obbligo giuridico a suo carico di vigilanza sull' attività dei dipendenti dell' ente).

Cassazione penale, sez. III, 01.06.2000, ud. 02.03.2000- Pres. R. Acquarone - Rel. P. Onorato - P.G. G. Izzo (concl. conf.) - P. M. in proc. Marrone

Acque - Tutela dall' inquinamento - Istituto della "delega di funzioni" - Fattispecie: società con diversi stabilimenti dislocati sul territorio nazionale - Efficacia liberatoria della delega di funzioni conferita dall'amministratore unico - Presupposti

In materia di tutela dall'inquinamento, a fronte di una provata distribuzione delle competenze aziendali, che affida al direttore di uno stabilimento i poteri di decisione e di spesa in materia di osservanza della normativa ambientale non può farsi carico all'amministratore unico di una società per azioni, costituita da plurime e distanti unità produttive, della responsabilità penale per il fatto che lo stabilimento scarichi irregolarmente alcuni reflui in un fosso, bypassando il depuratore di cui lo stabilimento è munito.

In particolare, se non si prova che l'amministratore è al corrente dello scarico irregolare, non rientra nei suoi doveri di vigilanza il controllo continuo degli scarichi di tutti gli stabilimenti sociali, per i quali ha legittimamente conferito a direttori professionalmente qualificati i poteri decisionali e finanziari in materia.

Cassazione penale, sez. III, 19.06.2000, ud. 29.02.2000 - Pres. U. Papadia - Rel. A. Postiglione - P.G. A. Siniscalchi (concl. diff.) - ric. Lorini e altro

Acque - Tutela dall' inquinamento - Istituto della "delega di funzioni" - Scarichi extratabellari e senza autorizzazione provenienti da inceneritore gestito in forma consortile - Contratto d' appalto inerente alcuni compiti di gestione dell'inceneritore - Responsabilità penale del presidente del consorzio appaltante in ordine al reato di scarico senza autorizzazione - Sussistenza

L'affidamento ad un organismo esterno di alcuni compiti di gestione dell'inceneritore non esonera il legale rappresentante del Consorzio, ente gestore dell'impianto, di controllare la sussistenza delle autorizzazioni previste dalla normativa sulle acque e l'osservanza delle condizioni dell'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti (tra cui quella della idonea recinzione dell'area interessata dall'inceneritore).

Cassazione penale, sez. II, 10.08.2000, Ud. 03.08.2000 - Pres. G. Consoli - Rel. A. Ceccherini - P.G. G. Iadecola (concl. parz. conf.) - ric. Biadene

I. Acque - Tutela dall'inquinamento – Delega di funzioni – Condizioni al fine di esonero di responsabilità del delegante - Necessità di competenza tecnica in senso specialistico in capo al delegato - Esclusione

Il delegato non deve essere necessariamente una persona dotata di una competenza tecnica in senso specialistico ma, come l'imprenditore, al quale si sostituisce e del quale assume le responsabilità anche penali, deve essere dotato delle necessarie capacità organizzative, le quali consentiranno all'occorrenza l'organizzazione del lavoro nell'impresa con il ricorso a tecnici, dipendenti o non, capaci di risolvere i particolari problemi posti dalla necessità di assicurare l'osservanza del precetto penale, ma del cui operato risponderebbe pur sempre colui al quale il potere di gestione in materia è stato delegato dall'imprenditore.

II. Acque - Tutela dall'inquinamento – Delega di funzioni – Condizioni al fine di configurare la *culpa in vigilando* in capo al delegante – Fattispecie relativa ad effettivo trasferimento di poteri in capo al delegato con attribuzione di autonomia decisionale e gestionale e con disponibilità economica - Necessità di richiesta di intervento da parte del delegato - Sussistenza

Lo scopo della delega di funzioni è precipuamente quella di trasferire in capo ad altri il potere di controllo su determinati aspetti dell'attività aziendale, così rendendo quel controllo effettivo e, lungi da lasciar sopravvivere un dovere di controllo in capo al delegante, siffatta delega comporta piuttosto il dovere del delegato, in determinati casi e in funzione delle variabili previsioni contenute nello statuto o nell'atto medesimo di delega, di riferire al delegante su quelle situazioni nelle quali egli non abbia la concreta possibilità di incidere nel senso voluto.

E' perfettamente coerente con la natura della delega, in quanto atto di trasferimento di poteri in capo al delegato, di comportare per quest'ultimo un obbligo di riferire al proponente: solo in presenza di tali

segnalazioni, accompagnate da specifiche richieste che trascendano i poteri delegati, la responsabilità del preponente si ricostituirebbe, anche sotto il profilo penale. (La fattispecie concreta riguarda un effettivo trasferimento di poteri in capo al delegato con attribuzione di autonomia decisionale e gestionale e con disponibilità economica).

Danno ambientale

Cassazione penale, sez. III, 14.01.2002, Ud. 30.10.2001 - Pres. G. Savingano - Rel. A. Franco - P.G. F. Hinna Danesi (concl. parz. conf.) – ric. Cucchiara e altri

I. Danno ambientale – Inquinamento da rifiuti – Risarcimento del danno all’Ente Parco costituito parte civile - Configurabilità del danno nel caso di reati formali e di pericolo senza alterazione o deterioramento o distruzione dell’ambiente – Esclusione - Configurabilità del danno nel caso di reati formali e di pericolo che hanno determinato alterazione o deterioramento o distruzione dell’ambiente – Sussistenza

In tema di inquinamento da rifiuti, la tutela dell’interesse diffuso all’ambiente fa capo all’ente territoriale e, nel caso di area naturale protetta ex L. 06.12.1991 n. 394, anche all’organismo di gestione del territorio, preposti al controllo e alla tutela nel settore ecologico. L’azione di risarcimento del danno può essere promossa soltanto quando sussista un pregiudizio concreto alla qualità della vita della collettività, sotto il profilo dell’alterazione, del deterioramento o della distruzione, in tutto o in parte, dell’ambiente. Non danno luogo a risarcimento, di regola, violazioni meramente formali. La lesione dell’immagine dell’ente (nella specie, Ente Parco del Ticino), il quale, dalla commissione di reati ambientali veda compromesso il prestigio derivante dall’affidamento di compiti di controllo o gestione, costituisce danno non risarcibile autonomamente. In tal caso il risarcimento deve essere riconosciuto soltanto quando sia stato concretamente accertato il detto danno ambientale, al quale sia collegata, come aspetto non patrimoniale, la menomazione del rilievo istituzionale dell’ente. (Nella specie, la Corte annulla con rinvio la sentenza di condanna limitatamente alla statuizione sul danno, non essendo stato compiuto alcun accertamento sulla concreta compromissione dell’ambiente, sul concreto costo necessario per il ripristino e sul profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali).

II. Bellezze naturali - Interventi eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione – Fattispecie: attività di autodemolizione iniziata prima della L. n. 431 del 1985 e proseguita successivamente – Parco del Ticino - Necessità di autorizzazione paesaggistica ex L. n. 431 del 1985 – Sussistenza

L’attività di ammasso e trattamento di carcasse di automobili, o di parti di esse, realizzata e gestita in zona vincolata ex L. n. 431 del 1985, attività che comporta atti potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente che si verificano ogni volta che una qualche carcassa di vettura o una parte di essa viene portata o tolta dall’area protetta determinando, di conseguenza, una modificazione dell’aspetto esteriore dei luoghi, necessita di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione e lo svolgimento della stessa successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 27.06.1985, convertito in l. 08.08.1985, n. 431, a tutt’oggi, mentre non era prevista per il periodo antecedente.

Cassazione penale, sez. III, 10.06.2002, Ud. 05.04.2002 - Pres. U. Papadia - Rel. A. Fiale - P.G. A. Albano (concl. diff.) – P.M. in proc. Kiss Ghunter e altri

V. Danno ambientale – Inquinamento da rifiuti – Risarcimento del danno spettante allo Stato ed agli enti minori – Fondamento della *legitimatio ad causam* - Configurabilità del danno *ex art. 18 L. n. 349/1986* in caso di assenza di alterazione o deterioramento o distruzione in tutto o in parte dell'ambiente – Sussistenza

La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori, non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare il danno o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica, ma nella loro funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo.

Il danno ambientale viene a coincidere con la nozione non di danno patito bensì di danno provocato, ed il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla produzione di danni – conseguenze poiché il legislatore ha previsto un ristoro quanto più anticipato possibile rispetto al verificarsi delle conseguenze pregiudizievoli, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in sé di quell'interesse ampio e diffuso alla salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensioni fissati da norme e provvedimenti.

Per integrare il fatto illecito che obbliga al risarcimento del danno all'ecosistema, non è necessario che l'ambiente in tutto o in parte venga alterato, deteriorato o distrutto, ma è sufficiente una condotta sia pure soltanto colposa “in violazione di disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a legge”, che l'art. 18, L. n. 349/1986, specificatamente riconosce idonea a compromettere l'ambiente quale fatto ingiusto implicante una lesione presunta del valore giuridico tutelato.

VI. Danno ambientale – Inquinamento da rifiuti – Associazioni ambientaliste - Enti esponenziali non individuati dal Ministro dell'ambiente – Legittimazione ad agire per il risarcimento del danno – Ammissibilità

*Le associazioni ambientaliste, ivi comprese quelle non individuate dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 13, L. 8 luglio 1986, n. 349, riguardate come formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all'ambiente *ex art. 2 della Costituzione*, possono costituirsi parti civili ed ottenere il risarcimento del danno diretto, sia patrimoniale che non patrimoniale, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, stabile insediamento in una zona determinata, rilevanza del loro contributo. In tal caso l'interesse diffuso da esse perseguito è rivolto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale è stata fatta propria dal sodalizio come suo scopo sociale specifico (Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile di Legambiente Piemonte).*

ACCORDI DI PROGRAMMA

Cass. sez. 3, 02.04.2001, C.c. 23.02.01, Pres. U.Papadia, Rel. A. Postiglione, P.G. A. Albano (concl. parz. Diff.), ric. Motto.

Ambiente (tutela dell') – Accordi di programma – Nozione e funzioni - Efficacia derogatoria dell'accordo rispetto al regime autorizzatorio previsto dalle altre discipline ambientali – Sussistenza – Limiti

Gli accordi di programma tra l'industria e le amministrazioni pubbliche per il conseguimento di obiettivi ambientali, in generale costituiti dal risanamento di determinate aree industriali dismesse, consentono, sul piano amministrativo ed a livello procedimentale, una semplificazione ed un efficace coordinamento tra soggetti pubblici e privati, nel senso di favorire un atteggiamento attivo dell'industria che vi

partecipa, un suo coinvolgimento nel trovare soluzioni efficaci e più rapide con conseguente riduzione dei costi, a fronte di un esonero dall'obbligo di richiedere le singole autorizzazioni settoriali, tipiche dell'ordinaria disciplina ambientale in tema di inquinamento atmosferico, delle acque, da rifiuti.

L'accordo di programma si caratterizza per una efficacia giuridica "derogatoria" espressa - alle condizioni stabilite - rispetto non solo alla normativa urbanistica, ma anche ad altre normative ambientali (v. artt. 17, comma 7, e 25 L. 22/97, e per le acque, la legge 152/99, art. 28, comma 10).

Tali deroghe devono limitarsi ai profili organizzatori e procedurali e non interferire con i profili sostanziali dell'inquinamento, oltre i valori- limite di legge previsti per le emissioni ed immissioni nell'ambiente.

Ambiente (tutela dell') – Accordi di programma – Regime sanzionatorio -Inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle normative ambientali settoriali – Operatività delle sanzioni penali - Sussistenza – Omessa adozione della procedura di VIA – Previsioni di tutela penale - Insussistenza

Pur in presenza di un accordo di programma, in caso di inosservanza dei valori – limite stabiliti dalle normative ambientali settoriali per le emissioni ed immissioni nell'ecosistema consegue l'applicabilità delle sanzioni stabilite dalla legge.

L'accordo di programma non può sostituire altri strumenti giuridici come la valutazione d'impatto ambientale, seppur la mancata adozione di questa procedura non risulta assistita da sanzioni penali.

Il nuovo Catalogo europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE e succ. mod.) e le modifiche al sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi introdotte nel nostro ordinamento dalla c.d. Legge Obiettivo³.

La sentenza della Cassazione che si annota, con ampia e dettagliata motivazione chiarisce alcune questioni di pregnante rilievo sul piano giuridico relative alla classificazione dei rifiuti pericolosi, alla luce della decisione 2000/532/CE della Commissione⁴, successivamente modificata, che ha istituito a livello europeo un unico elenco di rifiuti nel quale quelli pericolosi sono individuati con un asterisco (*).

Tale decisione è stata adottata in attuazione delle direttive quadro in materia di rifiuti⁵ e supera la precedente dicotomia rappresentata dal "Catalogo europeo dei rifiuti"

³ Articolo della scrivente pubblicato in Riv. Giur. Amb., 2003, n. 2, p. 340, in nota a Cass. sez. 3, 30.05.2002.

⁴ V. Decisione della Commissione 2000/532/CE, 03.05.2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (G.U.C.E. L 226/3 del 06.09.2000). Tale decisione è stata successivamente modificata dalla Decisione della Commissione 2001/118/CE del 16.01.2001 (G.U.C.E. L 47/1 del 16.02.2002), poi integrata dalla Decisione della Commissione 2001/119/CE del 22.01.2001 (G.U.C.E. L 47/32 del 16.02.2002), dalla Decisione della Commissione 2001/573/CE del 23.07.2001 (G.U.C.E. L 203 del 28.07.2001), e dalla Rettifica della Decisione 2001/118/CE (G.U.C.E. L 262 del 02.10.2001). Il testo vigente coordinato con le modifiche di cui alla decisione 2001/119/CE è pubblicato su "Rifiuti", 2001, n. 72 (3/01), p. 9.

⁵ V. Direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti, di modifica alla direttiva 75/442/CEE, e la Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.

(CER), introdotto con la Decisione n. 94/3/CE⁶, e dall'“Elenco dei rifiuti pericolosi”, di cui alla Decisione del Consiglio n. 94/904/CE⁷.

Il precedente catalogo generale dei rifiuti (CER) è riportato integralmente nella seconda parte dell'Allegato A, al D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione della previsione dell'art. 6, lett. a), dello stesso decreto, mentre l'“Elenco dei rifiuti pericolosi” che riprende alcuni materiali ricompresi nel primo è riprodotto nell'Allegato D al decreto “Ronchi”, come previsto dall'art. 7, comma 4, D. Lgs. citato.

Le modifiche al CER sono state predisposte da una speciale commissione tecnica denominata “Technical Adaptation Committee” (TAC) che ha provveduto ad esaminare le notifiche dei singoli Stati membri relative ai rifiuti pericolosi non inclusi nella lista comunitaria ma ritenuti tali sulla base delle rispettive legislazioni nazionali⁸.

Le proposte del TAC sono state, quindi, presentate al Comitato istituito ai sensi dell'art. 18 della direttiva 75/442/CEE in materia di rifiuti che, sulla base della prescritta procedura, ha provveduto all'aggiornamento del CER⁹.

I rifiuti indicati nel nuovo elenco comunitario sono suddivisi in venti classi, come in passato, ciascuna definita mediante un codice a due cifre. Ogni classe si articola in sezioni che vengono differenziate a seconda delle attività e definite mediante un codice a quattro cifre. Ogni singolo rifiuto viene definito mediante un codice a sei cifre e corrisponde ad una specifica tipologia ed origine.

Rispetto al precedente CER sono sensibilmente aumentate le tipologie di rifiuti (da 644 a 840) ed ai materiali nuovi è stato attribuito un nuovo codice mentre a quelli già classificati in precedenza è stata mantenuta la medesima codificazione¹⁰.

Il nuovo catalogo comunitario dei rifiuti secondo quanto stabilito dalle Decisioni della Commissione più sopra richiamate si applica all'interno degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed è stato reso operativo nel nostro ordinamento per effetto dell'art. 1, comma 15, L. 21.12.2001 n. 443¹¹, che prevede “I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la

⁶ In G.U.C.E. L 5 del 07.01.1994.

⁷ In G.U.C.E. L 356 del 31.12.1994.

⁸ Secondo la direttiva 91/689/CEE per <<rifiuti pericolosi>> s'intendono quelli “precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista dall'art. 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva.....Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precisato tiene conto dell' origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura” (art. 1, comma 4, primo alinea, dir. 91/689).

Ai fini dell' individuazione dei rifiuti pericolosi in ambito comunitario, la citata disposizione rimanda, quindi, come si evince dal dato testuale “i rifiuti precisati in un elenco...”, alla formazione del catalogo ivi prefigurato, che verrà composto tenendo conto sia dei parametri previsti dagli allegati che, più in generale, della natura dei rifiuti e dei valori limite di concentrazione.

Agli Stati membri è concessa la possibilità di contribuire all'aggiornamento dell'elenco sovranazionale dei rifiuti pericolosi notificando alla Commissione i nuovi casi in cui un rifiuto possiede una delle caratteristiche di pericolo indicate nel terzo allegato alla direttiva. In tal caso, la Commissione esaminerà la proposta secondo la procedura di cui all'art. 18, citato, e, nel caso in cui venga accolta, si procederà ad un adeguamento dell'elenco (art. 1, comma 4, secondo alinea, dir. 91/689).

I materiali inclusi nell' elenco si considerano rifiuti solo quando soddisfano i requisiti di quest'ultima definizione, precisati nell'art. 1, lett. a), dir. 75/442/CEE, e succ. mod.

⁹ V. *amplius*, L. Musmeci, *CER: il punto dal 1° gennaio 2002 e i nuovi criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi*, in “Rifiuti”, 2001, n. 80 (12/01), p. 2

¹⁰ V. R. Morelli, *Quale CER per il 2002?*, in *Ambiente* (Ipsa), 2002, n. 2, p. 128.

¹¹ L. n. 443/2001, più nota come Legge Obiettivo, in G.U. 27.12.2001 n. 299.

cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere".

Come sottolineato condivisibilmente nella decisione in esame, proprio l'introduzione di detta disciplina transitoria per i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata dalle predette normative comunitarie recepite in virtù della disposizione interinale, esclude la necessità ulteriori regole attuative di quelle sovranazionali¹².

Ne deriva, che il recente elenco comunitario dei rifiuti e la nuova classificazione dei rifiuti pericolosi è vigente nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2002.

Il Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato delle specifiche indicazioni in relazione al nuovo elenco europeo dei rifiuti¹³ che costituiscono degli utili parametri interpretativi, anche se non vincolanti, per tutti gli operatori del settore.

Tale disciplina di fonte secondaria reca nel preambolo indicazioni di rilievo per quanto riguarda la successione delle norme tecniche relative alla classificazione dei rifiuti, previste sia dagli allegati annessi al D. Lgs. n. 22/97, sia dai decreti attuativi di tale decreto e, in particolare, stabilisce:

<<A. L'allegato A alla presente direttiva contiene la decisione della Commissione 2000/532, modificata da ultimo con decisione 2001/573 e, in particolare, l'elenco europeo dei rifiuti sostitutivo dell'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogni riferimento alla Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A della presente direttiva.

B. Nell'elenco dei rifiuti indicati nell'Allegato A alla presente direttiva sono classificati pericolosi - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*), nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigenti.

C. La Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 risulta soppressa. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui alla normativa vigente si intende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A alla presente direttiva.

D. L'Allegato II del Decreto Ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l'Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, l'Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 risultano soppressi.

E. Conseguentemente, nel decreto ministeriale 141/1998 all'articolo 1, comma 2, il rinvio agli Allegati I e II relativi rispettivamente all'elenco dei rifiuti e a quello dei rifiuti non pericolosi, considerato il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal regolamento 2557/2001, deve intendersi riferito all'Allegato A della presente direttiva.

¹² Sul punto, va rilevato che l'art. 4 della decisione 2000/532/CE stabiliva che "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1° gennaio 2002", mentre l'art. 2 della decisione 2001/118/CE di modifica della precedente ha previsto, in maniera inequivoca, che "La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002" (v. art. 2).

¹³ V. Direttiva 9 aprile 2002, recante "indicazione per al corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", in s.o. n. 102, GU n. 108, 10.05.2002.

F. Analogamente nel decreto ministeriale 145/1998, allegato C, punto V, lettera a, terzo trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto," perdono significato considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001.

G. Anche nel decreto ministeriale 148/1998, allegati C/1, C/2, punto III, lettera b quarto trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto" perdono significato considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001.

H. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219, le parole "tra i rifiuti" devono intendersi "tra i rifiuti pericolosi". Gli allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219, per quanto riguarda la codificazione riportata, hanno perso significato. Una guida per l'individuazione dei nuovi codici applicabili e' riportata negli allegati D ed E alla presente direttiva>>.

La disciplina sui rifiuti pericolosi antecedente al nuovo CER.

L'allegato D, al D. Lgs. n. 22/97, riporta come già accennato l'"Elenco dei rifiuti pericolosi", di cui alla Decisione del Consiglio n. 94/904/CE, e consta di 20 gruppi di rifiuti pericolosi, indicati con il codice a due cifre, a loro volta suddivisi in sezioni, individuate con il codice a quattro cifre, mentre i singoli rifiuti sono definiti con il codice a sei cifre.

Ovviamente, il materiale incluso nell'elenco si considera rifiuto solo quando vengono soddisfatti i requisiti di detta definizione di cui all' art. 1, lett. a), dir. 75/442/CEE.

Nell' <<Introduzione>> al citato catalogo, riportata nella parte iniziale dell'Allegato D, al D. Lgs. n. 22/1997, al punto 3, viene stabilito che "i rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purchè non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva" (che esclude dal campo di operatività della stessa i rifiuti domestici).

Il sistema di formazione della lista dei materiali viene integrato e completato dalla disposizione di cui al successivo punto 4, ove si afferma: "Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III, della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE".

Quest'ultima norma pare precisare il significato dell' "articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE", richiamato nel primo periodo ("Conformemente all'articolo..."), e consente a ciascun Paese della Comunità di integrare la lista dei rifiuti pericolosi specificata nel CER, qualora il residuo escluso dall'elenco possieda una o più delle caratteristiche di pericolo sopra menzionate; in questa ipotesi, l'efficacia della nuova catalogazione è limitata al territorio del singolo Paese, infatti, il secondo periodo del punto 4 citato, ribadisce che l'elenco europeo, operativo per la Comunità nel suo insieme, può essere modificato solo ricorrendo al procedimento indicato nell'art. 18, della direttiva 75/442/CEE, precludendo quindi la possibilità di un'integrazione automatica del catalogo comunitario sulla base del meccanismo delineato nel primo periodo dello stesso punto¹⁴.

La dottrina prevalente si è espressa nel senso della tassatività dell'elenco di cui all' allegato D, in quanto le tipologie di residui ivi indicate sono assistite da una sorta di <<presunzione di pericolosità>>, desumibile dal dato testuale del comma 4, dell' art. 7, D. Lgs. n° 22, che non

¹⁴V. sul tema, P. Giampietro, "Dai rifiuti <<tossici e nocivi>> ai rifiuti <<pericolosi>>: un (altro) passaggio oscuro del decreto Ronchi", in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 1997, n° 4, p.1271, ed ivi ulteriori richiami.

pare suscettibile di altre opzioni interpretative laddove classifica come pericolosi “i rifiuti...*precisati* nell’ elenco di cui all’ allegato D...”¹⁵.

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di merito, “il catalogo dei rifiuti costituito dall’ Allegato D, al D. Lgs. n. 22/1997, che indica quali tra i rifiuti dell’ Allegato A tab. 2 sono da considerare pericolosi, è fondato su un criterio di individuazione formale, nel senso che un rifiuto è da classificare come pericoloso se è incluso nel predetto All. D, come risulta esplicitamente disposto dall’ art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997; pur se la nuova classificazione dei rifiuti pericolosi si fonda su un criterio formale di inclusione del singolo rifiuto nell’ Allegato D al D. Lgs. n. 22/1997, la valutazione di non accettabilità delle analisi effettuate sul rifiuto secondo i parametri applicabili sotto il regime del D.P.R. n. 915/1982, abrogato dal predetto decreto, è tuttora idonea a dimostrare la sostanziale pericolosità dei rifiuti qualora risulti la presenza in essi di caratteristiche che l’ Allegato III, della direttiva CEE n. 91/689, prende in considerazione sotto i profili della tossicità e della nocività. (Fattispecie nella quale i rifiuti costituiti da sostanze pulverulenti contenenti rame e piombo in concentrazioni tali da renderli tossici e nocivi secondo il D.P.R. n. 915/1982 sono classificati come rifiuti pericolosi secondo il sopravvenuto D. Lgs. n. 22/1997)”¹⁶.

Detto indirizzo non ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità poichè, nell’ ambito dello stesso procedimento, la Suprema Corte ha stabilito che “la possibilità di perseguire penalmente lo smaltimento, senza la prescritta autorizzazione, di residui pulverulenti derivanti dalla rottamazione di auto è venuta meno a seguito dell’ abrogazione espressa da parte del D.L.G. 5 febbraio 1997, n. 22, “Attuazione delle direttive 91/156 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio”, del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, atteso che la categoria dei rifiuti tossici nocivi è stata sostituita da quella dei rifiuti pericolosi e che i veicoli fuori uso non sono compresi nell’ *elencazione, tassativa ed esaustiva, dei rifiuti pericolosi contenuta nell’ allegato D del citato D.L.vo*. Il principio di stretta legalità non consente un’ interpretazione estensiva delle norme basata sulle esigenze di tutela della salute e dell’ ambiente, nè può invocarsi la diretta applicabilità delle direttive comunitarie, che non possono comportare effetti “in malam partem” nei confronti dei singoli. (v. Corte di Giustizia Comunità Europee C-168/95 Arcaro Luciano)”¹⁷.

Uno studioso del settore ha osservato che detta “definizione precostituita di ciò che è pericoloso e quindi di tutto ciò che, non essendo incluso nell’elenco, non lo è, è del tutto arbitraria e non supportata dalle più elementari cognizioni di tossicologia. Una sostanza molto spesso non è tossica solo di per sè, ma per il contesto in cui agisce ed in cui esplica le sinergie con le altre sostanze presenti; così ad esempio un metallo può esplicare il suo effetto tossico solo dopo un lungo periodo di assorbimento ed accumulo, ma la contestuale presenza di un tensioattivo può incrementare la sua velocità di assorbimento determinando, di conseguenza, effetti gravi in un tempo assai breve. Si pensi che questa è la situazione che si può verificare in un corpo idrico per

¹⁵V. in questo senso, M.C. Fregoni, S. Maglia e M. Santoloci, “Prime osservazioni in merito al c.d. <<Decreto Ronchi>> alla luce delle modifiche apportate dal D. L.vo N. 387/97”; P. Giampietro, *La Cassazione penale <<bacchetta>> il giudice di merito sui rifiuti pericolosi*, in *Ambiente* (Ipsoa), 1997, n. 12, p. 986; F. Giampietro, *Il D. Lgs. <<Ronchi -bis>> modifica dopo otto mesi il D. Lgs. n. 22/97: è alle viste il <<Ronchi ter>>*, *id.*, 1997, n. 12, p. 937; *contra*, v. E. Scardaccione, “Spigolando fra interpretazione in bonam e malam partem; per non estendere, meglio cancellare”, in *Cass. Pen.* 1999, n. 6, p.1768, 1068.

¹⁶V. C. App. Torino, sez. IV, 11.03.1997, Aprà ed altri, in *Ambiente, Consulenza*, 1997, n. 8 p. 647 e in *Riv. Pen.*, 1997, p. 317.

¹⁷V. Cass. sez. 3, sent. n° 9617, 28.10.1997, Aprà, in *Riv. Pen.*, 1997, p. 1098, con commento di M.C. Fregoni, S. Maglia e M. Santoloci, “Prime osservazioni in merito al c.d. <<Decreto Ronchi>> alla luce delle modifiche apportate dal D. L.vo N. 387/97”; in senso critico alla decisione della Cassazione v. E. Scardaccione, “Spigolando fra interpretazione in bonam e malam partem; per non estendere, meglio cancellare”, *cit.*

la contemporanea presenza di un detersivo proveniente da scarichi domestici, e di cromo proveniente da una conceria o da un'industria galvanica, per non parlare poi di tutte le sostanze tossiche o mutagene che possono essere attivate dalle più svariate circostanze anche metaboliche (vedi il caso della talidomide).

Infine, la varietà di specie chimiche immesse nell'ambiente dalle attività antropiche ha ormai raggiunto livelli enormi, e non è quindi pensabile che ci si possa affidare ad una lista preconstituita che viene aggiornata se e quando qualche autorità ministeriale decide di farlo. Il rischio va rilevato in modo sperimentalmente oggettivo, non soggettivamente burocratico, pertanto è indispensabile una misura della tossicità attuale del campione¹⁸.

La decisione in esame conferma quella precedente del giudice di legittimità in merito alla tassatività dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D, al D. Lgs. n. 22/97, rilevando che "antecedentemente all'istituzione del nuovo C.E.R., entrato in vigore in data 1 gennaio 2002, i rifiuti pericolosi erano quelli contenuti nell'allegato D del d.l. vo n. 22 del 1997, che riproduceva l'elenco della decisione del 1994 su citata, formulato in base ai quaranta gruppi suddivisi in due allegati (IA ed IB) individuati in base alla loro natura e provenienza e ritenuti pericolosi, perché presentavano, secondo una valutazione "a priori", basata sulla natura e sulla provenienza, quelli dell'allegato IA una qualsiasi delle caratteristiche di pericolosità elencate nell'allegato III, mentre quelli dell'allegato IB contenevano uno qualunque dei 51 prodotti chimici o loro classi elencati nell'allegato II ed aventi una delle caratteristiche elencate nel predetto allegato III".

La normativa sui rifiuti pericolosi e l'intervento della Corte di giustizia.

L'assetto normativo afferente la classificazione dei rifiuti pericolosi non muta neppure dopo le soluzioni interpretative prospettate dalla Corte di giustizia¹⁹ relativamente alla direttiva 91/689/CEE che, su ricorso per questione pregiudiziale *ex art. 177* (ora 134) del Trattato proposta da un giudice italiano²⁰, ha stabilito:

¹⁸V. A. Parrella, *Il ruolo dei test di tossicità: l'esperienza <<USEPA>>*, Ambiente (Ipsosa), 1999, n. 5, p. 453.

¹⁹ V. CGCE 22.06.2000, causa 318/98, Fornasar e altri, in questa Rivista, 2000, n. 5, con nota di A. Gratani, *La nozione comunitaria dei <<rifiuti>> e dei <<rifiuti pericolosi>> di fronte ai giudici nazionali e comunitari*.

²⁰ V. Ord. del Pretore di Udine, sez. dist. Cividale del Friuli, del 16.07.1998, Fornasar e altri, *inedita*, che ha posto i seguenti quesiti in sede interpretativa:

- "se ai fini della qualificazione di un rifiuto come pericoloso, ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 4 della direttiva del Consiglio 91/689/CEE e della decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994, sia necessaria l'individuazione in concreto della genesi del rifiuto, alla quale l'elenco dei rifiuti pericolosi adottato con tale decisione faccia riferimento a fini classificatori, ovvero se sia sufficiente a tali fini che la sostanza sia, per la sua composizione, anche solo astrattamente utilizzabile in un determinato procedimento produttivo o da questo derivante come prodotto finale;

- se l'elenco adottato con la decisione del Consiglio 904/94 sia tassativo, e quindi ne restino esclusi rifiuti in esso non contemplati che presentino comunque le caratteristiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 91/689/CEE;

- se, nell'ipotesi in cui l'elenco dei rifiuti pericolosi non venga ritenuto tassativo da codesta Ecc.ma Corte, deve ritenersi operativa una integrazione automatica dell'elenco dei rifiuti pericolosi sulla base degli allegati I, II e III della direttiva 91/689/CEE;

- quale sia la procedura da seguire, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, per la qualificazione, da parte di un singolo Stato membro, come pericolosi di rifiuti diversi da quelli dell'elenco adottato con decisione del Consiglio 904/94, aventi una delle caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva, a quale organo compete la valutazione e la successiva notificazione alla Commissione;

- se anche l'autorità giudiziaria del singolo Stato membro sia obbligata ed effettuare la notifica alla Commissione;

1) “La direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, non impedisce agli Stati membri, ivi comprese, nell'ambito dei loro poteri, le rispettive autorità giudiziarie, di qualificare come pericolosi rifiuti diversi da quelli figuranti nell'elenco dei rifiuti pericolosi fissato dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689, e di stabilire, conseguentemente, misure rafforzate di protezione al fine di vietare l'abbandono, lo scarico e l'eliminazione incontrollata di tali rifiuti. In tale ipotesi, spetta alle autorità dello Stato membro interessato, competenti in base alla legge nazionale, darne notifica alla Commissione, ai sensi dell'art. 1, n. 4, secondo trattino, della direttiva 91/689.

2) L'art. 1, n. 4, della direttiva 91/689 e la decisione 94/904 devono essere interpretati nel senso che la determinazione dell'origine di un rifiuto non costituisce una condizione necessaria per poterlo classificare, in un caso concreto, come rifiuto pericoloso”.

Relativamente al punto sub 1), il giudice di legittimità fornisce una importante precisazione che offre anche un'importante chiave di lettura della successione delle norme comunitarie in discussione, specificando che “la predetta pronuncia si riferisce <<all'ambito dei poteri>> delle rispettive autorità giudiziarie ed alla procedura nazionale che deve essere seguita per procedere alla qualificazione dei rifiuti come pericolosi, sempre nel rispetto dell'iter procedurale di cui all'art. 18 della direttiva 75/442. Pertanto, poiché il giudice penale italiano non ha questi poteri, a differenza di quello di “common law”, e non è l'organo competente secondo la legislazione nazionale dello stato membro ad effettuare le notificazioni alla commissione ed a procedere alla qualificazione dei rifiuti come pericolosi, diversi da quelli indicati dall'allegato D, giacchè gli è consentito solo di accertare i requisiti di pericolosità, la su indicata pronuncia della Corte, nella specifica situazione, costituzionale ed ordinamentale italiana, assume più un effetto anticipatorio della decisione della Commissione europea in tema di nuovo CER ed un'indicazione di principio che ha un valore vincolante sul punto per il giudice italiano”.

Ne consegue, che anche dopo la pronuncia della Corte di giustizia l'elenco di cui all'allegato D, al D. Lgs. n. 22/97, deve considerarsi tassativo e non è possibile per il giudice penale italiano inserire nell'elenco nuovi rifiuti da qualificare come pericolosi in carenza dell'attuazione della procedura di cui all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE, pur ricorrendo nel caso concreto (oggetto del processo innanzi alla Corte europea) i presupposti per l'applicazione dell'allegato I (*i* maiuscola) al D. Lgs. n. 22/97, che ha recepito l'allegato III della direttiva 91/689/CEE, come integrato dalla decisione 94/904/CE citata.

La classificazione e l'individuazione dei rifiuti pericolosi secondo il nuovo CER.

Come già accennato nella prima parte di questo commento, la classificazione dei rifiuti pericolosi secondo la decisione 2000/532/CE della Commissione, successivamente modificata, presenta delle peculiarità rispetto alla precedente.

Innanzitutto i rifiuti pericolosi sono esclusivamente quelli dell'elenco contrassegnati con un asterisco (*)²¹ e la loro individuazione in concreto si ottiene mediante un duplice criterio: la maggior parte segue il parametro dell'origine – provenienza, mentre per altri rifiuti viene ripristinato il criterio delle concentrazioni limite, riportate nell'art. 2 della decisione 2000/532/CE, e succ. mod., di talchè l'esito dell'indagine chimico-fisica stabilirà la pericolosità o meno del materiale.

Tale impostazione trae conforto dal dato testuale dell'*Introduzione* all'allegato alla decisione 2000/532/CE, e succ. mod., ove viene indicata una specifica procedura per identificare i rifiuti

- se secondo la normativa comunitaria, il difenilmetano diisocianato (MDI) sia o meno da qualificarsi come rifiuto pericoloso”.

²¹ V. punto 4 dell'Introduzione all'allegato alla Decisione 2000/532/CE.

in generale nonché quelli pericolosi, basata *in primis* sull'origine dei materiali e, segnatamente²²:

- 1) individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli CER da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in esame, con esclusione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio), invece, vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01;
- 2) se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13,14 e 15 per identificare il codice corretto;
- 3) se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
- 4) se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

Per quanto concerne, invece, il criterio delle concentrazioni limite come secondo parametro di identificazione del rifiuto pericoloso, va premesso che ai fini della decisione 2000/532/CE, e succ. mod., per << sostanza pericolosa >> "si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per << metallo pesante >> si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose"²³.

La problematica che ha dato origine a differenziate opzioni ermeneutiche tra gli studiosi del settore riguarda la disposizione di cui al punto 6, dell'*Introduzione* all'allegato alla decisione 2000/532/CE, che prevede "Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio".

Secondo alcuni autori, infatti, ai rifiuti pericolosi del nuovo elenco che riportano la dizione << contenenti sostanze pericolose >> (circa 120) si applica *tout court* il criterio della superamento dei limiti di concentrazione²⁴, a prescindere dalla previsione per detto rifiuto pericoloso di una "voce speculare" ovvero di quella riferita al tipo di rifiuto non pericoloso (es. rifiuti agrochimici codici 020108 contenenti sostanze pericolose e 020109 riferita a rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108).

Per altri autorevoli tecnici del settore, invece, il nuovo sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi "è per molti aspetti simile a quello adottato per la classificazione di sostanze e preparati pericolosi ... Infatti, il principio adottato dalla direttiva per la classificazione dei rifiuti

²² V. punti 3, 3.1, 3.2., 3.3. e 3.4. dell'Introduzione all'allegato alla Decisione 2000/532/CE.

²³ V. punto 5 dell'*Introduzione* all'allegato alla decisione 2000/532/CE, e succ. mod..

²⁴ V. R. Morelli, *Quale CER per il 2002?*, citato; nello stesso senso v. anche M. Sanna, *La nuova classificazione dei rifiuti*, 2002, EPC LIBRI, p. 159 e segg..

è il seguente: qualsiasi sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE²⁵ (relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in merito alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) se presente nel rifiuto in una certa concentrazione fa classificare lo stesso come pericoloso. Nel definire la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose, la decisione 2001/118/CE fa riferimento sia ai limiti di concentrazione previsti dalla direttiva 88/379/CEE²⁶ sia alla direttiva 67/548/CEE. Più precisamente, per alcuni rifiuti individuati come <<voci speculari>>, si fa un esplicito riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose presenti nel rifiuto, Tali concentrazioni limite vengono riportate nell'articolo 1 della decisione 2001/118/CE...²⁷. E' importante ribadire che il criterio della concentrazione limite introdotto dalla decisione 2001/118/CE, si applica esclusivamente nei casi in cui i rifiuti possono essere classificati in <<voci speculari>>:

- una riferita al tipo di rifiuto pericoloso (contrassegnato da asterisco);
- l'altra riferita a quello non pericoloso²⁸.

La Suprema Corte ha ritenuto corretta sul piano giuridico tale impostazione, evidenziando che anche la direttiva ministeriale del 9 aprile 2002²⁹ ha indicato tale linea interpretativa laddove precisa che "Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del

²⁵ V. Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, in G.U.C.E. I. 196 del 16.08.1967.

²⁶ La direttiva 88/379/CEE e successive modifiche, riguarda i "preparati pericolosi".

²⁷ Il testo dell'art. 1 della decisione 2001/118/CE stabilisce: "La decisione 2000/532/CE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 (*) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate (***) come molto tossiche in concentrazione totale $\leq 0,1$ %,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≤ 3 %,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≤ 25 %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≤ 1 %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≤ 5 %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≤ 10 %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≤ 20 %,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $\leq 0,1$ %,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≤ 1 %,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\leq 0,5$ %,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ≤ 5 %,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione $\leq 0,1$ %,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ≤ 1 %".

²⁸ V. L. Musmeci, *CER: il punto dal 1° gennaio 2002 e i nuovi criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi*, citato e dello stesso autore, *CER, cambia ancora la classificazione UE dei rifiuti*, in "Rifiuti", 2001, n. 70 (1/01), p. 2.

²⁹ V. punto 6 dell'Introduzione allegato A alla direttiva 9 aprile 2002.

Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una <<voce a specchio>> e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto”.

La direttiva 67/548/CEE, che ha subito nel tempo molte modifiche ed aggiornamenti al progresso tecnico-scientifico, di recente è stata integrata dalla direttiva 92/32/CEE³⁰, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE, ha ricevuto attuazione nel nostro ordinamento per effetto del D. Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997³¹.

Sul piano normativo, va infine ricordata la specifica ipotesi di cui all’articolo 3 della decisione 2000/532/CE che consente agli Stati membri, in casi eccezionali e sulla base di riscontri documentati presentati dal detentore, di qualificare un determinato tipo di rifiuto classificato nell’elenco come pericoloso come privo delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE oppure, *a contrariis*, che un rifiuto classificato “non pericoloso” presenta dette caratteristiche.

Tale previsione pone l’onere della prova inerente la non pericolosità del rifiuto a carico del detentore, che ha l’obbligo di fornire riscontri probatori documentati al fine di ottenere la classificazione del materiale come non pericoloso.

Le decisioni adottate dagli Stati membri *ex art. 3*, della decisione 2000/532/CE, sono comunicate alla Commissione europea che le valuterà al fine di provvedere ad eventuali modifiche dell’elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi.

³⁰ In G.U.C.E. L 154 del 05.06.1992.

³¹ V. D. Lgs. n. 52 del 03.02.1997 recante “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”, in s.o. G.U. n. 58 dell’11.03.1997. Tale decreto legislativo è stato modificato dal D. Lgs. n. 285 del 16.07.1998, relativo all’ “Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell’articolo 38 della legge 24.04.1998 n. 128”, in G.U. n. 191 del 18.08.1998. Con D.M. 28.04.1997 è stata data “Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”, in s.o. G.U. n. 192 dell’19.08.1997. Detto decreto riguarda i parametri di classificazione nonché l’elenco delle sostanze pericolose.